

PROGETTO MOSE

* * *

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI PARATOIE METALLICHE IN ACCIAIO PER LA BOCCA
DI PORTO DI LIDO – SAN NICOLO'**

PROGETTO MOSE
* * *
CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI PARATOIE METALLICHE IN ACCIAIO
PER LA BOCCA DI PORTO DI LIDO – SAN NICOLO'

INDICE

Premesse

Articolo 1 - Definizioni

Articolo 2 - Premesse, ALLEGATI e DOCUMENTI CONTRATTUALI e criteri di prevalenza

Articolo 3 - Oggetto del CONTRATTO

Articolo 4 - Importo del CONTRATTO

Articolo 5 - Contabilizzazione della FORNITURA, fatturazione e pagamenti in acconto.
Trattenute a garanzia

Articolo 6 - Variazioni Contrattuali

Articolo 7 - Conoscenza delle condizioni particolari di esecuzione

Articolo 8 - Oneri a carico del FORNITORE

Articolo 9 - Prescrizioni a tutela dei lavoratori del FORNITORE

Articolo 10 - Programma temporale di dettaglio della FORNITURA

Articolo 11 - Variazione dei tempi di esecuzione FORNITURA

Articolo 12 - Obblighi eventualmente assunti dal FORNITORE in sede di gara

Articolo 13 - DIREZIONE LAVORI

Articolo 14 - Rappresentanti delle PARTI

Articolo 15 - Ispezioni, verifiche e controlli del COMMITTENTE in stabilimento

Articolo 16 - Ordini ed istruzioni al FORNITORE

Articolo 17 - Documentazione tecnica e tempi di presentazione

Articolo 18 - Requisiti di qualità

Articolo 19 - Qualità e provenienza dei materiali

Articolo 20 - Collaudi/Prove effettuati sui BENI prima della consegna

Articolo 21 - Imballi

Articolo 22 - Targa identificativa

- Articolo 23 - Spedizione, Trasporto Scarico e Posizionamento
- Articolo 24 - Consegna dei BENI
- Articolo 25 - Penali da ritardata consegna
- Articolo 26 - Accettazione provvisoria della FORNITURA
- Articolo 27 - Accettazione definitiva della FORNITURA
- Articolo 28 - Responsabilità e garanzie del FORNITORE
- Articolo 29 - Cauzione
- Articolo 30 - Danni a terzi
- Articolo 31 - Subcontratti
- Articolo 32 - Divieto di cessione del CONTRATTO, Divieto di stipulazione di patti di riservato dominio, Divieto di cessione del Credito
- Articolo 33 - Antimafia - Variazioni Compagine Societaria
- Articolo 34 - Riserve del FORNITORE
- Articolo 35 - Risoluzione delle controversie - Foro esclusivo
- Articolo 36 - Normativa di riferimento
- Articolo 37 - Osservanza di leggi, regolamenti e norme
- Articolo 38 - Legge applicabile – Lingua ufficiale
- Articolo 39 - Recesso del COMMITTENTE
- Articolo 40 - Risoluzione del CONTRATTO
- Articolo 41 - Esecuzione in danno
- Articolo 42 - Proprietà industriale e commerciale. Brevetti
- Articolo 43 - Domicilio delle PARTI
- Articolo 44 - Obblighi di riservatezza e *privacy*
- Articolo 45 - Informativa per il trattamento dei dati di CONTRATTO
- Articolo 46 - Invalidità parziale
- Articolo 47 - Partecipazione Fattiva
- Articolo 48 - Modifiche
- Articolo 49 - Adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 Legge 13 Agosto 2010, n°136
- Articolo 50 - Spese e regime fiscale del CONTRATTO

PROGETTO MOSE
* * *
CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI PARATOIE METALLICHE IN ACCIAIO
PER LA BOCCA DI PORTO DI LIDO – SAN NICOLO'

TRA

La COMAR Società Consortile a Responsabilità Limitata, con sede in [•] Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. [•] in appresso denominato "COMMITTENTE", in qualità di impresa consorziata del Consorzio Venezia Nuova, in persona di [•] nato/a a [•] il [•] giusta i poteri conferiti [•]

E

L'impresa/il Consorzio [•] con sede in [•], Via [•] Codice Fiscale n. [•]- Partita I.V.A. n. [•] in appresso denominata "FORNITORE", in persona di [•] nato/a [•] il [•] giusta i poteri a conferiti/titolare, di cui all'allegato sub c) (**eventuale**: in caso di RTC, GEIE, Consorzi: in nome e per conto proprio e nella qualità di capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di concorrenti (RTC)/Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)/Consorzio costituito tra la suddetta impresa e le imprese[•] con atto in data [•] autenticato nelle sottoscrizioni con atto a rogito notaio [•] in data [•], giusta procura speciale rilasciata in favore del predetto legale rappresentante con atto [•] in data [•]) ;

Premesso

- a) che il Consorzio Venezia Nuova, concessionario del Magistrato alle Acque di Venezia, ha pubblicato un bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il [•] e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il [•] con cui ha indetto la procedura aperta, avente ad oggetto l'affidamento della fornitura delle paratoie in acciaio, destinate ad essere impiegate per la realizzazione della barriera mobile della Bocca di Lido – San Nicolò, nell'ambito del sistema "MOSE", esperita in data [•] ;
- b) che il bando di gara prevede che il contratto di appalto di fornitura sia sottoscritto dalla società consorziata COMAR scarl;
- c) che a seguito dell'anzidetta procedura aperta è risultato aggiudicatario provvisorio il FORNITORE della citata fornitura per un importo pari ad € [•];
- d) che è stato pubblicato avviso in merito all'esito della suddetta gara ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 163/2006;
- e) **(In caso di Società per azioni o in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consorziali per azioni**

o a responsabilità limitata), che il FORNITORE ha presentato le dichiarazioni previste dagli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187 dell'11 maggio 1991;

- f) che la Prefettura di [•] in data [•] con nota prot. [•] ha rilasciato la certificazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 159/2011 per i soggetti controllati di cui all'art. 85 del medesimo D.Lgs.159/2011;
- g) che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si è completato l'iter della procedura aperta con conseguente aggiudicazione definitiva al FORNITORE comunicata al medesimo con nota del [•] Prot. [•] ;
- h) che il FORNITORE ha presentato la documentazione richiesta con la suddetta nota.

Tutto ciò premesso tra le PARTI, come sopra costituite, e formante parte integrante e sostanziale del CONTRATTO, assumendo ad ogni effetto valore di patto, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Definizioni)

1.1 Nel presente Contratto alle seguenti espressioni verranno attribuiti i significati di seguito indicati:

- **COMMITTENTE:** indica la COMAR Società Consortile a Responsabilità Limitata che ha sottoscritto il CONTRATTO;
- **FORNITORE:** indica la persona fisica o società o raggruppamento o Consorzio di imprese cui è stata affidata la FORNITURA.
- **PARTI:** indica il COMMITTENTE e il FORNITORE congiuntamente;
- **CONTRATTO:** indica il presente atto comprensivo dei DOCUMENTI CONTRATTUALI;
- **DOCUMENTI CONTRATTUALI:** indica i documenti elencati dall' Articolo 2;
- **DOCUMENTAZIONE TECNICA:** è la documentazione Allegato sub a) al CONTRATTO composta da:
 - Allegato sub a1) PROGETTO ESECUTIVO e Documenti Integrativi composto dagli elaborati elencati nella Specifica Tecnica di Fornitura elaborato OP5112-IN0000-S004;
 - Allegato sub a2) SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA, elaborato OP5112-IN0000-S004;
- **CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA:** indica il documento OP5112-AP0000-G001 – allegato sub b) al contratto;
- **ALLEGATI:** indica i DOCUMENTI CONTRATTUALI allegati al CONTRATTO ed elencati all'Articolo 2;
- **FORNITURA:** indica l'insieme dei BENI che il FORNITORE si obbliga a fornire al

COMMITTENTE ai sensi del CONTRATTO;

- BENI: indica i beni oggetto di FORNITURA ai sensi del CONTRATTO, ovvero le paratoie destinate ad essere impiegate per la realizzazione della barriera mobile Bocca di Lido – lato San Nicolò nell'ambito del Sistema MOSE in fase di realizzazione;
- MAV: indica il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture – Magistrato alle Acque di Venezia;
- CVN: indica il Consorzio Venezia Nuova - Concessionario del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture – Magistrato alle Acque di Venezia;
- DIREZIONE LAVORI: indica il soggetto incaricato dal CVN quale direttore degli interventi per l'esecuzione della barriera mobile della Bocca di Lido – San Nicolò, nell'ambito del sistema MOSE, alla realizzazione dei quali i BENI sono destinati;
- DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: indica l'incaricato dal COMMITTENTE che effettua il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-amministrativo dell'esecuzione della FORNITURA secondo le disposizioni previste dal CONTRATTO, e da quanto ivi richiamato, ai sensi dell'art. 119 del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.e ii. ;
- RESPONSABILE DEL CONTRATTO: indica l'incaricato dal COMMITTENTE cui fanno capo le attività di verifica e controllo e di rappresentanza del COMMITTENTE nei rapporti con il FORNITORE per tutte le questioni attinenti all'esecuzione del CONTRATTO, nonché i compiti del Responsabile del Procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.e ii. ;
- RESPONSABILE DEL FORNITORE: indica l'incaricato del FORNITORE, dotato di idonea procura cui fanno capo le funzioni di rappresentanza del FORNITORE stesso ai fini dell'esecuzione del CONTRATTO nonché la cura dell'organizzazione dell'attività del FORNITORE;
- COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: indica l'incaricato del CVN nella fase di progettazione con compiti di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm. e ii.;
- COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: indica l'incaricato del CVN in fase di esecuzione dei lavori con compiti, funzioni e responsabilità di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm. e ii.;
- CAUZIONE: indica la cauzione definitiva prestata dal FORNITORE, ai sensi dell'art.113 del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.e ii.;
- CANTIERE: indica la banchina in Laguna di Venezia franco la quale saranno resi i

BENI oggetto della Fornitura;

- STABILIMENTO DI PRODUZIONE / OFFICINA: luogo di produzione delle paratoie;
- CONSEGNA: indica l'insieme delle attività a carico del FORNITORE quali trasporto, scarico, movimentazione e posizionamento delle paratoie su appositi supporti predisposti dal COMMITTENTE presso il CANTIERE;
- VERBALE CONSEGNA DEI BENI: individua il documento redatto in contraddittorio che attesta l'avvenuta consegna in CANTIERE di specifica aliquota di FORNITURA;
- VERBALE ACCETTAZIONE PROVVISORIA DEI BENI: individua il documento redatto in contraddittorio che attesta l'espletamento di tutti i controlli e le verifiche sui beni consegnati in conformità ai DOCUMENTI CONTRATTUALI e dalla normativa vigente.

Articolo 2

(Premesse, ALLEGATI, DOCUMENTI CONTRATTUALI e criteri di prevalenza)

2.1 Le Premesse, gli ALLEGATI e tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI allegati al presente contratto costituiscono parte integrante, sostanziale e presupposto comune e giuridicamente rilevante del CONTRATTO, con esplicito valore di patto contrattuale.

2.2 I DOCUMENTI CONTRATTUALI sottoscritti e rispondenti alle definizioni di cui al precedente articolo 1, sono i seguenti:

- a) DOCUMENTAZIONE TECNICA;
- b) CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA;
- c) BANDO DI GARA;
- d) OFFERTA DEL FORNITORE.

In particolare il FORNITORE con la sottoscrizione del CONTRATTO conferma di averne avuto piena ed esatta cognizione, fin dal momento dello studio ed elaborazione della propria offerta, di tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI.

2.3 I DOCUMENTI CONTRATTUALI sono integrativi l'uno degli altri e devono essere interpretati, sistematicamente.

In caso di discordanza tra il CONTRATTO e i DOCUMENTI CONTRATTUALI, la prevalenza è attribuita al CONTRATTO.

Nel caso in cui un documento presenti ambiguità lessicali e/o lacunosità, prescrizioni alternative o discordanti, si procederà a chiarimenti ed integrazioni facendo ricorso agli altri documenti secondo l'ordine di elencazione di cui al secondo comma del presente articolo.

In caso di discordanza tra i vari elaborati della DOCUMENTAZIONE TECNICA vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali la fornitura è preordinata e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In caso di norme tra

loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Sono ALLEGATI al presente Atto e ne formano parte integrante essendo stati letti e conosciuti dalle Parti:

- DOCUMENTAZIONE TECNICA;
- CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA;
- OFFERTA DEL FORNITORE IN SEDE DI GARA;
- CAUZIONE;
- Mandato collettivo con rappresentanza o atto costitutivo di Consorzio **(eventuale)**;
- Certificato della CCIAA attestante i poteri di chi sottoscrive per conto del FORNITORE o di chi ha rilasciato procura speciale a sottoscrivere il presente Atto;
- Procura speciale con la quale sono stati conferiti i poteri al sottoscrittore del presente Atto in nome del FORNITORE **(eventuale)**;

Articolo 3

(Oggetto del CONTRATTO)

3.1 Il COMMITTENTE affida al FORNITORE, che accetta, la fornitura, completa di tutti i materiali occorrenti ed in conformità alle previsioni del presente Contratto, di n. 22 paratoie in acciaio in struttura di tipo navale, verniciate ed allestite, previste per essere installate sui cassoni di soglia della barriera mobile della Bocca di Lido – San Nicolò, aventi le caratteristiche tecniche specificate nel progetto posto a base di gara e nell'offerta presentata.

La FORNITURA comprende:

- carpenterie paratoie complete di trattamenti superficiali;
- anelli di alloggiamento e trattenimento dello snodo;
- tubi e supporti per l'aria compressa e i relativi sfiati;
- prese acqua mare e sfoghi aria;
- alleggi;
- anodi;
- ammortizzatori (parabordi, n° 4 per paratoia) in gomma vulcanizzata;
- gonne lato mare e lato laguna (alette a sezione piana, ad "L" ed a "P") in

gomma vulcanizzata;

- trasporto delle paratoie franco CANTIERE, con natante/nave e attracco presso banchina che verrà indicata successivamente dal COMMITTENTE;
- derizzazione e scarico delle paratoie a terra una alla volta, a mezzo carrelloni gommati;
- movimentazione e posizionamento delle paratoie su appositi supporti (taccate), quest'ultimi messi a disposizione dal Committente.

La consegna delle paratoie, posizionate su appositi supporti presso il CANTIERE, dovrà essere effettuato nel rispetto del cronoprogramma con le modalità indicate al successivo art. 24

3.2 La natura e la descrizione delle prestazioni oggetto dell'appalto risultano, in ogni caso, più dettagliatamente indicati e precisati nel presente CONTRATTO e nei DOCUMENTI CONTRATTUALI e pertanto quanto elencato nel presente articolo non esaurisce gli oneri che il CONTRATTO pone a carico del FORNITORE.

Articolo 4

(Importo del CONTRATTO)

4.1 Il corrispettivo per l'espletamento della FORNITURA delle n° 22 (ventidue) paratoie in conformità alle previsioni del presente Contratto è pattuito forfetariamente "a corpo" in Euro [•] ([•]).

4.2 L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alle quantità presenti nella DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE, in ragione della determinazione a corpo dell'appalto.

4.3 Il corrispettivo stabilito nel CONTRATTO si riferisce a prestazioni finite e complete in tutte le loro parti e relativi accessori, eseguite a perfetta regola d'arte, nonché secondo le modalità e prescrizioni riportate nel CONTRATTO, in perfetta relazione altresì allo scopo, all'uso ed alla funzione cui la FORNITURA medesima è destinata.

Il corrispettivo suddetto pertanto comprende e compensa sia tutte le spese ed oneri cui il FORNITORE va incontro per la esecuzione della FORNITURA (ivi comprese provviste, manodopera, mezzi, macchine, noli, imballi, trasporti di resa, prove e collaudi sia presso la propria officina, sia presso Laboratori e/o Enti e/o Istituti Ufficiali, e quanto altro occorrente per fornire ciascuna prestazione interamente e perfettamente rifinita), sia qualsiasi altro tipo

di onere, anche se non espressamente stabilito nel CONTRATTO, da sostenersi per garantire l'effettuazione tempestiva della FORNITURA a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme e della tempistica contrattuale.

4.4 Il FORNITORE conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la formulazione dell'offerta presentata in sede di gara rappresentano espressione di una propria precisa volontà contrattuale in esercizio di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della propria attività. Il FORNITORE non potrà, pertanto, far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano comunque a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività.

In particolare, il corrispettivo si intende offerto ed accettato dal FORNITORE in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e rimane pertanto fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, assumendo espressamente il FORNITORE - per il caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse da quelle ipotizzate in sede di offerta - ogni alea relativa, ai sensi dell'art. 1469 c.c. con espressa rinuncia ai diritti derivanti dall'art. 1467 c.c., laddove applicabili, nonché a qualsiasi forma revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi.

Articolo 5

(Contabilizzazione della FORNITURA, fatturazione e pagamenti in acconto.

Trattenute a garanzia)

5.1 La contabilizzazione della FORNITURA a corpo è effettuata applicando, all'importo netto di aggiudicazione, le percentuali convenzionali delle attività di fabbricazione più sotto indicate, relative alla singola paratoia valutata pari a 1/22 del corrispettivo a corpo di cui al precedente Art. 4:

n°	Descrizione della attività eseguita per singola paratoia	Percentuale di incidenza della singola attività sull'importo totale della singola paratoia
1	Approvvigionamento di tutti i materiali ferrosi (fasciame, lamiere, piatti ecc.)	20
2	Tracciatura e taglio	5

3	Assemblaggio pannelli in officina	10
4	Costruzione paratoia	20
5	Allestimento paratoie (tubolature sfoghi aria e prese acqua, linee aria compressa, flange, ecc.)	10
6	Verniciature interne ed esterne	20
7	Protezione catodica	2,5
8	Applicazioni ammortizzatori ed alette	2,5
9	Trasporto paratoie franco banchina in Laguna di Venezia e consegna, sottoscrizione verbale di accettazione provvisoria ex art. 26	5
10	Sottoscrizione verbale di accettazione definitiva ex art.27	5

5.2 La contabilità della FORNITURA sarà redatta previa verifica in contraddittorio dell'avanzamento delle attività di costruzione e spedizione, completate al 100%, con emissione di specifico S.A.F. (Stato Avanzamento Fornitura) trimestrale numerato progressivamente, e coincidente nei tempi con il relativo SAL trimestrale della Commitente nei confronti del CVN.

5.3 Il S.A.F. sarà redatto dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO applicando al prezzo a corpo offerto in sede di gara dal FORNITORE, le percentuali di avanzamento fisico delle attività, una volta completate, come sopra indicate.

Il S.A.F. sarà portato all'attenzione del RESPONSABILE DEL CONTRATTO per il visto di approvazione, che sarà apposto o, eventualmente, rifiutato, entro i 45 giorni successivi alla data di riferimento del S.A.F. medesimo.

5.4 La redazione della contabilità non equivale ad accettazione nemmeno provvisoria dei materiali.

5.5 Ogni pagamento è subordinato alla emissione della fattura in originale, emessa entro 15 gg dall'apposizione del visto del RESPONSABILE DEL CONTRATTO sul S.A.F. e comunque nel rispetto delle normative fiscali, la quale dovrà contenere i seguenti riferimenti:

- S.A.F. di riferimento;

- il nominativo della Banca il conto corrente, codice IBAN, [•];

- l'espressa menzione che il credito non è cedibile ai sensi dell'Articolo 32 del CONTRATTO.

Detta fattura dovrà essere inviata per posta a: [•] .

In occasione di ciascun pagamento, il FORNITORE dovrà presentare al RESPONSABILE DEL CONTRATTO:

- a. la documentazione idonea ad attestare la propria correttezza e regolarità retributiva, contributiva, previdenziale ed assicurativa, e in particolare il Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato dagli enti interessati in Italia o all'estero.

In difetto, il credito non sarà esigibile e il pagamento verrà sospeso, senza maturazione di interessi, sino all'avvenuto adempimento di quanto sopra da parte del FORNITORE e sarà posto a garanzia dell'adempimento medesimo con facoltà del COMMITTENTE di sostituirsi al FORNITORE nell'adempimento degli obblighi del medesimo nei confronti delle maestranze, del fisco e degli Istituti assicurativi e previdenziali, valendo il presente atto quale delega conferita dal FORNITORE al COMMITTENTE a procedere in tal senso.

5.6 Il COMMITTENTE potrà compensare i crediti verso il FORNITORE derivati dalle attività di cui al precedente comma con i debiti verso il FORNITORE stesso per prestazioni realizzate.

5.7 Il COMMITTENTE, al maturare delle condizioni, provvederà a disporre il pagamento delle prestazioni eseguite entro 60 giorni fine mese data fattura, previa trasmissione da parte del FORNITORE al COMMITTENTE del Documento Unico di Regolarità Contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, laddove dovuti. Il pagamento verrà comunque procrastinato, fermo restando il diritto del FORNITORE alla corresponsione degli interessi maturati, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione non abbia ancora versato i relativi pagamenti al Consorzio Venezia Nuova e questi non li abbia a sua volta versati al COMMITTENTE.

5.8 Su ciascun pagamento da effettuarsi verrà operata una trattenuta pari allo 0,5% dell'importo, a garanzia del versamento degli oneri contributivi, assicurativi e previdenziali a favore dei lavoratori.

Tale trattenuta verrà restituita in occasione del pagamento del saldo, a 60 giorni dalla accettazione provvisoria degli ultimi BENI forniti e previa trasmissione da parte del FORNITORE al COMMITTENTE del Documento Unico di Regolarità Contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, laddove dovuti.

5.9 Il FORNITORE non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione della FORNITURA invocando ritardi nei pagamenti e divergenze e/o contestazioni sulla spettanza

dei pagamenti o sull'entità dei medesimi, fatta salva la facoltà del medesimo di far valere le proprie osservazioni ai sensi del successivo Articolo 34.

5.10 In ogni caso il FORNITORE dichiara espressamente di rinunciare alla facoltà di cui all'art. 1460 del codice civile.

5.11 In caso di ritardo nei pagamenti verranno corrisposti al FORNITORE unicamente gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, primo comma, del c.c., per i primi 60 giorni e, quindi, applicando gli interessi moratori ai sensi dei Decreti Ministeriali relativi agli appalti di lavori pubblici per i successivi giorni, da intendersi comunque comprensivi del maggior danno di cui all'art. 1224c.c.

5.12 Ai pagamenti di cui sopra, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente bancario all'uopo indicato dal FORNITORE con comunicazione scritta a firma del suo Legale Rappresentante, restando il COMMITTENTE esonerato da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

5.13 L'eventuale sostituzione della banca di appoggio con altra banca dovrà essere ufficialmente comunicata al RESPONSABILE DEL CONTRATTO con espressa menzione che l'indicazione è fatta ai fini di cui al presente articolo del CONTRATTO.

5.14 Il FORNITORE assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010. Pertanto, il bonifico bancario dovrà essere eseguito dal COMMITTENTE sul conto corrente bancario o postale intestato a, presso.....di, avente le seguenti coordinate:

Coordinate bancarie Europee (IBAN)					
Coordinate bancarie nazionali (BBAN)					
Paese	Check digit	Cin	ABI	CAB	Conto

Il bonifico bancario o postale dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione di cui al presente articolo, il seguente codice unico di progetto (CUP)

La/e persona/e delegate ad operare sul suddetto conto è/sono Codice Fiscale.....

Articolo 6
(Variazioni Contrattuali)

6.1 In sede di progettazione costruttiva non potrà essere apportata nessuna variazione al

progetto posto a base di gara. Qualora siano apportate varianti in base alle quali il FORNITORE possa avanzare richieste di eventuali compensi aggiuntivi, gli stessi non saranno in alcun modo riconosciuti.

Articolo 7

(Conoscenza delle condizioni particolari di esecuzione)

7.1 Con la sottoscrizione del CONTRATTO, il FORNITORE dichiara:

- I. Di essere consapevole che la FORNITURA è destinata ad essere installata sui cassoni di soglia della barriera mobile del complesso della Bocca di Lido – San Nicolò del Sistema MOSE in fase di realizzazione;
- II. di avere effettuato con i propri tecnici di fiducia uno studio approfondito della FORNITURA e di ogni elaborato tecnico facente parte del CONTRATTO ed illustrativo della stessa e di ritenerlo adeguato per la conseguente esecuzione nei tempi programmati e pattuiti e per il corrispettivo corrispondente all'offerta presentata;
- III. di aver preso attenta e piena visione di tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI che sono ritenuti dal FORNITORE completi ed adeguati alla realizzazione della FORNITURA secondo CONTRATTO, assumendo a proprio carico - limitatamente ai rapporti tra le PARTI - ogni alea connessa ad errori, vizi e mancanze dei DOCUMENTI CONTRATTUALI e di essere consapevole che, di conseguenza, non verranno ritenute ammissibili riserve sulla completezza degli elaborati e in genere relative a situazioni che, secondo il FORNITORE, rendano più difficile e/o più onerosa ovvero rallentino l'esecuzione della FORNITURA;
- IV. di essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, di tutti gli obblighi, oneri, modalità di esecuzione, procedimenti costruttivi, magisteri, prescrizioni tecniche ed amministrative menzionate nel CONTRATTO;
- V. di essere in possesso delle risorse economiche, delle capacità tecniche e di personale, dei macchinari e delle attrezzature necessarie a garantire la perfetta esecuzione della FORNITURA, sì da poter sostenere a proprio rischio e spese la gestione, organizzazione ed esecuzione della stessa;
- VI. di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie, impegnandosi con ciò ad operare costantemente nell'ambito delle stesse e della vigente normativa in materia, essendo consapevole ed accettando che, nel caso in cui venisse a mancare qualsiasi requisito derivante da quanto sopra esposto, tale da provocare un'irregolare posizione amministrativa e/o giuridica del FORNITORE, il COMMITTENTE

- avrà la facoltà di risolvere il CONTRATTO ai sensi del successivo Articolo 40;
- VII. di avere la disponibilità dei materiali, delle attrezzature e macchine, delle aree per i provvisori depositi dei manufatti prima della spedizione e della mano d'opera da impiegare in relazione ai tempi previsti ed ai costi per l'esecuzione del CONTRATTO;
 - VIII. di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare tutte le normative nazionali e comunitarie vigenti in materia di sicurezza, nonché in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
 - IX. di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e nello schema del CONTRATTO ed in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi richiamato;
 - X. di avere esatta cognizione della natura della FORNITURA e di tutte le circostanze generali, particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata, che possano aver influito sulla determinazione della propria offerta, che il FORNITORE conferma, quindi, remunerativa, e che possano, comunque, influire sull'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - XI. di essere intestatario delle seguenti posizioni assicurative:
INAIL Sede di [•] al n° [•]
INPS Sede di [•] al n° [•] .

Articolo 8 **(Oneri ed obblighi del FORNITORE)**

8.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12, sono a carico del FORNITORE tutti gli oneri, costi, prestazioni ed attività relativi all'esecuzione della FORNITURA nel rispetto della normativa vigente, in virtù delle previsioni contenute nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, delle buone regole dell'arte e della sicurezza, in relazione anche allo scopo e funzionalità dell'opera cui la FORNITURA è destinata, con le sole esclusioni espressamente indicate in CONTRATTO.

Detti oneri, costi, prestazioni ed attività si intendono, senza alcuna eccezione, integralmente remunerati dal corrispettivo contrattuale e, a mero titolo esemplificativo, senza che ciò costituisca limitazione alcuna, si riportano qui di seguito quelli di carattere generale di maggiore rilievo:

- a) consentire che gli incaricati del COMMITTENTE, nonché i soggetti indicati all'Articolo 15, abbiano libero accesso, in qualunque momento, durante l'attività lavorativa, ai locali, spazi, officine, stabilimenti del FORNITORE ovvero da questi utilizzati per l'espletamento

di lavorazioni, analisi, prove etc., al fine di controllare che la FORNITURA sia eseguita conformemente alle previsioni ed ai tempi di CONTRATTO;

- b) eseguire, presso lo Stabilimento di Produzione e/o Istituti, laboratori, enti ufficiali od enti terzi, tutte le occorrenti prove, controlli, analisi e saggi – richiesti nelle specifiche, nei disegni e nei DOCUMENTI CONTRATTUALI ivi incluse quelle che potranno essere in ogni tempo ordinati dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - sui materiali impiegati o da impiegarsi nella realizzazione della FORNITURA in relazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali/BENI stessi dal CONTRATTO, nonché tutte le verifiche e controlli di qualsiasi natura che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO intenda effettuare per accertare il corretto svolgimento della FORNITURA a termini del CONTRATTO, incluse le prove, i controlli, le analisi e i saggi imposti dai documenti contrattuali, dalla normativa vigente nonché quelle richieste dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO per verificare altresì l'avvenuta soluzione di non conformità precedentemente rilevate;
- c) fornire rapporti quindicinali sull'avanzamento delle prestazioni oggetto di affidamento con il CONTRATTO;
- d) assumere ogni iniziativa e curare l'organizzazione dell'attività in modo tale da eseguire nei tempi previsti la FORNITURA;
- e) eseguire immediatamente tutti gli ordini che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e/o il RESPONSABILE DEL CONTRATTO emetteranno circa l'esecuzione della FORNITURA;
- f) provvedere all'esecuzione della FORNITURA con la propria organizzazione imprenditoriale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsivoglia rapporto di subordinazione e/o di lavoro dipendente e/o autonomo tra i soggetti materialmente incaricati dell'esecuzione della FORNITURA ed il COMMITTENTE. Il FORNITORE, pertanto, terrà indenne il COMMITTENTE da qualsiasi pretesa o azione dei propri dipendenti e/o collaboratori intervenendo, ove occorra, nei relativi eventuali giudizi;
- g) mettere a disposizione della COMMITTENTE, presso lo Stabilimento di Produzione del FORNITORE, un ufficio dotato di pc, collegamento telefonico e connessione ad internet per un minimo di quattro persone;
- h) durante tutte le fasi del trasporto mettere a disposizione del Committente sul mezzo di trasporto un locale attrezzato per consentire la presenza continua del RESPONSABILE DEL CONTRATTO o di un suo incaricato;
- i) la verifica dei disegni costruttivi della COMMITTENTE ai fini dell'accettazione di quanto in

essi contenuto;

- j) lo sviluppo dell'ingegneria di costruzione delle carpenterie ed allestimenti interni, dettagliato come richiesto nella DOCUMENTAZIONE TECNICA, con le eventuali integrazioni richieste da DIRETTORE dei LAVORI e/o dal COMMITTENTE e collegato con il Piano Controllo Qualità alle cui fasi di verifica quali Controlli Non Distruttivi e/o Collaudi, etc il COMMITTENTE si riserva la facoltà di presenziare. E' obbligo del FORNITORE recepire nella progettazione costruttiva le indicazioni che saranno fornite dal DIRETTORE dei LAVORI, senza poter richiedere maggior compenso per qualsivoglia ragione o titolo;
- k) la redazione dei disegni finali "as-built" come meglio specificate nei DOCUMENTI CONTRATTUALI;
- l) la fornitura di tutti i componenti, aventi le forme, dimensioni e lavorazioni prescritte e richiesti nelle specifiche, nei disegni e nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, necessari per la completa realizzazione delle paratoie secondo contratto;
- m) i BENI dovranno essere consegnati nelle quantità e con le qualità e caratteristiche previste nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, saranno forniti alla consegna completi di tutta la documentazione attestante la qualità/conformità dei materiali stessi alle norme richiamate nelle specifiche tecniche da conseguire a cura, onere e responsabilità del FORNITORE ;
- n) tutti gli accorgimenti affinché si raggiunga la precisione necessaria di esecuzione dei fori atti a ricevere il sistema di alloggiamento e trattenimento dello snodo, le cui realizzazioni sono prescritte nella specifica MV082P-PE-NAS-2001 "Specifiche tecniche – Materiali, fabbricazione e controlli";
- o) tutti gli accorgimenti affinché si raggiunga la precisione necessaria di esecuzione degli anelli di alloggiamento e trattenimento dello snodo;
- p) tutti gli accorgimenti affinché si raggiunga la precisione necessaria di esecuzione della superficie per il montaggio dell'inclinometro meccanico (inclinometro a carico del COMMITTENTE);
- q) il perfetto posizionamento delle tubazioni dell'aria compressa che si innestano sul retro di ogni paratoia su manifold di acciaio (a tre uscite) le cui flange di uscita costituiscono il limite di batteria della fornitura;
- r) la redazione dei documenti di cui alle specifiche tecniche di fornitura
- s) la corretta definizione degli ammortizzatori in gomma ed alette oggetto di fornitura, dei dettagli costruttivi dei supporti di carpenteria metallica e di fissaggio per il corretto montaggio degli stessi in modo da garantire le quote e tolleranze di progetto;

- t) lo stoccaggio con gli schemi di appoggio indicati sui DOCUMENTI CONTRATTUALI, ricovero e manutenzione conservativa delle paratoie prodotte presso lo stabilimento del FORNITORE e pronte per la spedizione fino alla consegna. Si precisa che è assolutamente vietato che la paratoia sia appoggiata sugli ammortizzatori quando è in stoccaggio;
- u) la consegna dei BENI dovrà avvenire su natante/nave, presso il CANTIERE che sarà successivamente indicato dal COMMITTENTE (comunque nell'ambito della Laguna di Venezia), con spese di trasporto delle paratoie, scarico e posizionamento su appositi supporti (taccate) messi a disposizione dal COMMITTENTE, a carico esclusivo del FORNITORE. Il natante/nave potrà trasportare massimo n° 4 (quattro) paratoie per caduna spedizione, essere idoneo all'attracco alla banchina, avere un pescaggio massimo di m 4,50. Le paratoie dovranno essere stivate in modo da poter essere appoggiate su taccate secondo gli schemi di appoggio previsti nelle specifiche, quindi bloccate con idoneo fardaggio. Una volta effettuato l'ormeggio alla banchina, sarà onere del FORNITORE il derizzaggio, lo scarico, la movimentazione e il posizionamento delle paratoie, una alla volta, con propri carrelloni gommati fino a terra dove saranno posizionate su appositi supporti (taccate) messi a disposizione dal COMMITTENTE. Le operazioni di scarico e posizionamento delle paratoie sui supporti dovranno essere effettuate in via continuativa;
- v) Sarà onere del fornitore fornire e provvedere a tutti i mezzi d'opera, materiali, attrezzature (quali a titolo puramente indicativo: carrelloni gommati, rampe di sbarco, etc..) per consegnare le paratoie sugli appositi supporti messi a disposizione dal COMMITTENTE; sarà altresì onere del Fornitore, mediante sopralluogo in CANTIERE, assicurarsi della fattibilità dei percorsi in relazione ai mezzi con cui intende effettuare la consegna;
- w) Sono a carico del FORNITORE le spese di:
- fardaggio e derizzaggio del carico;
 - assicurazione dei beni fino alla consegna;
 - tasse di esportazione (eventuale);
 - oneri di sdoganamento;
 - tasse portuali;
 - Marine Security;
 - spese di agenzia, e quant'altro la normativa europea, nazionale, locale imponessero come condizione alla libera fruizione dei beni prodotti e/o forniti;

- x) la merce viaggia a rischio del FORNITORE con l'applicazione delle Norme di riferimento INCOTERMS 2010 DDP (Clausola di riferimento Delivery and Duty Paid);
- y) l'imballaggio dei componenti, accessori e delle viterie eventualmente destinate ad essere utilizzate in fasi successive;
- z) tutti gli adattamenti della FORNITURA che si renderanno necessari ai fini dell'accettazione;
- aa) tutti i materiali componenti i BENI per i quali le Normative e Leggi in vigore lo prescrivano saranno forniti provvisti di marchiatura e certificazione CE e/o certificato di origine e conformi alla normativa RINA;
- bb) l'instaurazione di un sistema organizzato di raccolta di tutta la documentazione certificativa relativa alla fabbricazione della FORNITURA;
- cc) il FORNITORE, in considerazione dello scopo cui devono conseguire i BENI forniti, per il periodo intercorrente fra la data di Accettazione Provvisoria - come meglio precisato dall' Articolo 26 - e l'Accettazione Definitiva, è sempre garante della Fornitura eseguita restando a suo carico le sostituzioni, i ripristini che si rendessero necessari nonché la corretta conservazio dei Beni forniti, salvo i casi di forza maggiore o per fatti indipendenti dal Fornitore;
- dd) la fornitura al COMMITTENTE di tutta la documentazione di cui al successivo articolo 17 nei termini ivi specificati;
- ee) l'assistenza a tutti i collaudi /verifiche previsti nei DOCUMENTI CONTRATTUALI;
- ff) gli oneri per il prelievo e l'esecuzione dei saggi di prova sui materiali e saldature richiesti nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e dal DIRETTORE dei LAVORI;
- gg) l'osservanza per tutti i provvedimenti antinfortunistici disposti dalle norme di legge vigenti ed applicabili;
- hh) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti o da contratti collettivi relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, nonché al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro;
- ii) gli oneri relativi alle verifiche dell'Istituto Italiano di Saldatura o altro Ente equivalente, alle prove/collaudi da eseguire sui materiali in fornitura, alle certificazioni di qualità/conformità dei materiali forniti, qualificazione saldatori e procedimenti saldature, i controlli non distruttivi (CND) delle saldature, i report delle prove e di tutte le attività relative ai controlli di qualità di quanto oggetto di fornitura secondo le prescrizioni indicate nella DOCUMENTAZIONE TECNICA e/o imposte dalla Direzione

Lavori e/o dal COMMITTENTE;

- jj) gli oneri relativi alle attività di enti terzi richieste dal Direttore dei Lavori per l'esecuzione di verifiche, prove/collaudi sui materiali in fornitura, per le certificazioni di qualità/conformità dei materiali forniti e le verifiche sulla corretta esecuzione dei processi/attività/lavorazioni;
- kk) documentazione fotografica di dettaglio della FORNITURA, per tutte le fasi di realizzazione;
- ll) l'assistenza ai controlli, alle constatazioni in contraddittorio, ai rilievi contabili, alle verifiche e prove con personale, strumentazione e materiali;
- mm) gli oneri e i costi tutti correlati alle attività di consegna ed accettazione della FORNITURA;
- nn) adozione di tutti i sistemi ritenuti più efficienti e necessari a proteggere le paratoie durante tutte le fasi della loro movimentazione, durante lo stoccaggio/deposito presso il FORNITORE, il trasporto dallo stabilimento di produzione/stoccaggio al luogo di consegna e durante il periodo di stoccaggio in CANTIERE fino al varo o comunque per un periodo non superiore ad un anno dal Verbale di Accettazione Provvisoria delle stesse paratoie, ferme restando tutte le responsabilità a carico del FORNITORE per gli eventuali danni che dovessero insorgere a causa di protezioni inadeguate;
- oo) i ritocchi alla verniciatura presso il cantiere di consegna, prima della redazione del verbale di accettazione provvisoria;
- pp) la completa pulizia da ogni deposito, incrostazione o altro materiale e sporcizia dell'interno delle paratoie;
- qq) la chiusura dei bocchelli aperti prima della spedizione, dei fori flangiati con idonei tappi sufficientemente resistenti per assicurare la loro tenuta fino alla consegna dei BENI;
- rr) la campionatura di tutti quei componenti per i quali ad insindacabile giudizio della DIREZIONE LAVORI o del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO si ritiene necessaria tale procedura;
- ss) i collaudi di fabbrica di tutti i componenti come previsto dal Piano Controllo di Qualità del FORNITORE e nei DOCUMENTI CONTRATTUALI;
- tt) l'ottenimento e la trasmissione alla COMMITTENTE dei certificati materiali, certificati dei test e collaudi svolti durante tutte le fasi di produzione dei BENI;
- uu) la fornitura alla COMMITTENTE del dossier finale di fabbricazione dei BENI;
- vv) la fornitura di tutte le attrezzature, i mezzi e il personale necessari per le attività di collaudo tecnico-amministrativo e statico .

8.2 Il FORNITORE si impegna ed obbliga ad eseguire tutte le prove, test e verifiche anche strumentali ritenute necessarie, e pertanto anche ulteriori rispetto a quelle precedentemente indicate nel presente articolo, richieste dalla DIREZIONE DEI LAVORI ai fini dell'accettazione dei BENI.

8.3 Resta comunque a carico del FORNITORE ogni rischio connesso e conseguente al trasporto, scarico, movimentazione e posizionamento sugli appositi supporti (taccate) intendendosi la FORNITURA effettuata con la consegna dei BENI, fermo l'esito delle verifiche relative alla qualità ed idoneità dei BENI stessi.

Articolo 9

(Prescrizioni a tutela dei lavoratori del FORNITORE)

9.1 Il FORNITORE è tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione del CONTRATTO, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

9.2 Il FORNITORE è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nell'esecuzione del CONTRATTO condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.

9.3 Il FORNITORE è tenuto a dimostrare di aver adempiuto a quanto sopra mediante la produzione al COMMITTENTE, e per esso al RESPONSABILE DEL CONTRATTO, della documentazione prescritta dal comma 6 e dal comma 6 bis dell'art. 118 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii. prima dell'inizio della esecuzione delle prestazioni e successivamente, durante il corso della FORNITURA, ogni qualvolta richiesto dal COMMITTENTE.

9.4 Qualora il COMMITTENTE, anche successivamente alla ultimazione della FORNITURA, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere il FORNITORE o il suo subfornitore, il COMMITTENTE medesimo avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito a qualunque titolo spettante al FORNITORE.

Articolo 10

(PROGRAMMA TEMPORALE DI DETTAGLIO DELLA FORNITURA)

10.1 La FORNITURA dovrà essere resa con le tempistiche indicate nel CRONOPROGRAMMA

DI FORNITURA, rimodulato secondo l'offerta e fatta salva la variabilità di cui al successivo articolo 11, presso il CANTIERE, con i quantitativi indicati per ciascuna consegna dal successivo Articolo 24.

10.2 Il FORNITORE, oltre a quanto previsto dai DOCUMENTI CONTRATTUALI, entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione del CONTRATTO, dovrà presentare al COMMITTENTE un completo Programma Temporale di Dettaglio della Fornitura (PTDF) che comprenda, tra l'altro, l'individuazione delle tempistiche relative:

- ai piani e programmi di progettazione costruttiva;
- ai piani e programmi di approvvigionamento materiali;
- ai piani e programmi di produzione in officina;
- ai piani e programmi collaudi di fabbrica;
- ai piani e programmi di spedizione in CANTIERE;

il tutto in linea con il contenuto del CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA.

Il COMMITTENTE, entro 30 giorni dalla sua presentazione, dovrà approvare o respingere il menzionato programma.

In tale ultima ipotesi, il FORNITORE è tenuto, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del rigetto da parte del COMMITTENTE, a ripresentare il programma con le modifiche e/o aggiornamenti richiesti.

10.3 La mancata presentazione o revisione del programma nei termini di cui sopra costituirà grave inadempimento del FORNITORE, legittimando la risoluzione del CONTRATTO, da parte del COMMITTENTE, per colpa, ai sensi dell'Articolo 40, con ogni conseguenza ivi esposta.

Articolo 11

(VARIAZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE FORNITURA)

11.1 Il FORNITORE si obbliga ad attuare, nel rispetto di quanto offerto in sede di gara, tutte le misure di carattere tecnico ed organizzativo necessarie a porre in essere l'impegno dallo stesso assunto con specifico riguardo alla riduzione dei tempi di consegna afferenti il presente contratto di fornitura.

11.2. Il mancato rispetto delle riduzioni delle tempistiche di cui al comma precedente sarà valutato alla stregua di un grave inadempimento contrattuale, tale da comportare la facoltà, per il COMMITTENTE, di dichiarare risolto il CONTRATTO per colpa del FORNITORE, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Articolo 12

(OBBLIGHI EVENTUALMENTE ASSUNTI DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA)

12.1 Il FORNITORE, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di gara, si obbliga ad adempiera a quanto eventualmente offerto riguardo agli elementi tecnici di seguito richiamati e posti a base della valutazione dell'offerta tecnica in sede di gara.

In particolare si obbliga a:

- garantire quanto indicato dal "Piano di qualità", con specifico riferimento a quanto previsto per la Fase di Gestione e per la Fase di Officina (rispettivamente Subelemento T.1.a) e T.1.b) del disciplinare di Gara);
- porre in essere le integrazioni e le modifiche migliorative (durabilità, manutentività della fornitura e ottimizzazione dei processi di saldatura), relative alla scelta dei materiali, eventualmente offerte in sede di gara e riguardanti le soluzioni tecniche del progetto della fornitura;
- garantire il rispetto della riduzione eventualmente offerta rispetto ai tempi di consegna previsti dal CRONOPROGRAMMA posto a base di gara;
- presentare contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto la garanzia tecnica sui prodotti vernicianti, per un periodo superiore al periodo minimo previsto di 5 anni così come offerto in sede di gara.

Articolo 13

(DIREZIONE LAVORI)

13.1 L'esecuzione della FORNITURA è soggetta, oltrechè alla vigilanza del COMMITTENTE, al controllo da parte della DIREZIONE LAVORI delle opere di regolazione delle maree, da eseguirsi alle tre bocche di porto da parte del Consorzio Venezia Nuova per conto del Magistrato alle Acque di Venezia, in quanto i BENI sono destinati ad essere impiegati per la costruzione della barriera mobile della Bocca di Lido – San Nicolò, nell'ambito del sistema "MOSE" .

13.2 Il FORNITORE non ha rapporto con la DIREZIONE LAVORI se non per il tramite del COMMITTENTE, ma ha l'onere di consentire le attività di controllo che a questa competono sulla esecuzione della FORNITURA, predisporre e fornire quanto richiesto dalla stessa per il tramite della COMMITTENTE, curare i supporti tecnici, provvisori e logistici per l'effettuazione dei controlli e delle verifiche, per l'esecuzione dei collaudi e delle prove di cui all' Articolo 20.

Articolo 14

(Rappresentanti delle PARTI)

14.1 Il COMMITTENTE comunicherà al FORNITORE il nominativo del RESPONSABILE DEL CONTRATTO e del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.

14.2 Il RESPONSABILE DEL CONTRATTO rappresenterà al COMMITTENTE per tutte le questioni attinenti l'esecuzione del CONTRATTO, impartirà tutte le disposizioni che ritenga necessarie per il coordinamento delle attività di competenza del FORNITORE e procederà alla verifica e controllo, anche attraverso il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, alla contabilizzazione della FORNITURA ai sensi dell'Articolo 5.

14.3 Il RESPONSABILE DEL CONTRATTO e il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, salvo specifica delega, non rappresentano invece la COMMITTENTE ai fini della modifica anche minima delle prestazioni e, più in generale, del contenuto del CONTRATTO.

14.4 IL FORNITORE è obbligato ad osservare gli ordini e le prescrizioni impartite dal RESPONSABILE DEL CONTRATTO e dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ed a consegnare loro con congruo anticipo tutti i documenti esplicativi, di cui al successivo art. 17, relativi all'esecuzione delle prestazioni, senza che il tempo impiegato dal FORNITORE per la formazione di detti documenti possa giustificare eventuali ritardi o richieste di qualsivoglia compenso.

14.5 Per effettuare le attività di verifica e controllo, il RESPONSABILE DEL CONTRATTO e il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ed i relativi collaboratori, avranno libero accesso ai luoghi dove si svolgeranno le attività di pertinenza del FORNITORE ai fini della verifica e del controllo dell'esecuzione delle prestazioni ad esso affidate, nei momenti e con le frequenze da loro ritenuti opportuni per lo svolgimento del proprio compito.

14.6 Il FORNITORE nomina quale RESPONSABILE DEL FORNITORE il Sig. [•] munito dei necessari poteri conferiti mediante procura speciale notarile che consegna in originale al COMMITTENTE, contestualmente alla sottoscrizione del CONTRATTO,.

Il RESPONSABILE DEL FORNITORE avrà cura della organizzazione dei luoghi nei quali verranno eseguite le prestazioni oggetto del CONTRATTO nonché delle attività di pertinenza in genere del FORNITORE e rappresenterà il medesimo nella gestione dei rapporti con il COMMITTENTE relativi alla esecuzione della FORNITURA; il RESPONSABILE DEL FORNITORE dovrà assicurare la propria costante reperibilità per tutta la durata del CONTRATTO.

Il RESPONSABILE DEL FORNITORE deve essere sostituito a semplice richiesta del COMMITTENTE, qualora non risulti di gradimento di quest'ultimo.

Spetta inoltre al RESPONSABILE DEL FORNITORE in via esemplificativa, ma non esaustiva:

- la conoscenza e la scrupolosa osservanza, sia da parte propria, sia da parte di tutti coloro che comunque operano nei luoghi nei quali sono eseguite le prestazioni oggetto del CONTRATTO e, più in generale, negli ambienti utilizzati dal FORNITORE per l'espletamento delle attività, di ogni disposizione idonea ad evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi, nonché ad evitare qualsiasi ipotesi di pericolo;
- la cura di tutti gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione "antimafia";
- controllare che tutte le macchine ed attrezzature impiegate per la fornitura dei BENI siano nelle migliori condizioni di sicurezza ed efficienza.

Articolo 15

(Ispezioni, verifiche e controlli del COMMITTENTE in stabilimento)

15.1 Nel corso del CONTRATTO, il COMMITTENTE, per il tramite del RESPONSABILE DEL CONTRATTO, del DIRETTORE DEI LAVORI ovvero di soggetti ispettori appositamente delegati da questi, ha facoltà di compiere presso i luoghi ove il FORNITORE produca, controlli e verifiche in ordine allo svolgimento del CONTRATTO e di richiedere e controllare la rispondenza della FORNITURA a quanto previsto contrattualmente, sia nel corso della produzione che all'atto della consegna dei BENI.

15.2 Il RESPONSABILE DEL CONTRATTO, il DIRETTORE DEI LAVORI ovvero di soggetti ispettori appositamente delegati da questi, potranno a loro giudizio porre il veto all'impiego di materiali ed alla spedizione di BENI che durante le ispezioni, i collaudi e/o controlli di qualità in fabbrica non risultassero conformi alle caratteristiche richieste nei DOCUMENTI CONTRATTUALI. Il benestare alla spedizione, dopo l'avvenuta verifica negli stabilimenti indicati dal FORNITORE, non farà decadere la responsabilità inerente alle garanzie di cui all'Articolo 28.

15.3 Il FORNITORE concederà il libero accesso alle proprie officine agli ispettori del COMMITTENTE o loro delegati e darà loro tutta la necessaria assistenza allo svolgimento dei loro compiti, ivi incluso l'uso gratuito degli strumenti necessari ai controlli; il FORNITORE si impegna ad ottenere analogo impegno dai propri eventuali subcontraenti.

Al fine di agevolare i controlli e le verifiche di cui sopra, il FORNITORE è obbligato a tenere sul luogo delle lavorazioni un proprio rappresentante competente, da esso pienamente autorizzato ad agire e a ricevere le direttive necessarie dai soggetti delegati dal COMMITTENTE per effettuare i predetti controlli e verifiche.

15.4 I controlli e le verifiche eseguite del COMMITTENTE nel corso della FORNITURA non escludono la responsabilità del FORNITORE per vizi, difetti e difformità di essa.

Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo al FORNITORE, né

alcuna preclusione in capo al COMMITTENTE.

Articolo 16

(Ordini ed istruzioni al FORNITORE)

16.1 Gli ordini e le istruzioni scritte saranno impartite al FORNITORE esclusivamente dal RESPONSABILE DEL CONTRATTO, dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e dai loro eventuali incaricati.

16.2 Il FORNITORE è tenuto a segnalare al RESPONSABILE DEL CONTRATTO l'eventuale esistenza di istruzioni scritte del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO confliggenti con eventuali differenti ed espresse istruzioni del RESPONSABILE DEL CONTRATTO, fermo restando che le istruzioni impartite da quest'ultimo saranno comunque prevalenti.

16.3 Qualora le istruzioni e/o disposizioni del COMMITTENTE siano state tecnicamente errate e dalla loro ottemperanza sia derivato un vizio alla FORNITURA, il FORNITORE è esente da responsabilità per i vizi medesimi nei confronti del COMMITTENTE qualora l'errata istruzione e/o disposizione non era riconoscibile dal FORNITORE stesso con l'uso della perizia e diligenza di un soggetto qualificato professionalmente. Nel caso che l'errata istruzione e/o disposizione fosse invece conosciuta o riconoscibile, il FORNITORE è esente da responsabilità nei confronti del COMMITTENTE solo qualora, nonostante la chiara denuncia del FORNITORE, il COMMITTENTE abbia reiterato l'istruzione e/o la disposizione.

16.4 Ove da un ordine impartito dal RESPONSABILE DI CONTRATTO ritenuto in contrasto con le disposizioni del CONTRATTO, il FORNITORE ritenga possa derivare un maggior onere per il FORNITORE, il FORNITORE medesimo è tenuto a proporre reclamo entro 3 giorni dal ricevimento dell'ordine scritto. Il mancato reclamo comporta decadenza dal diritto di richiedere il ristoro dei maggiori oneri o tempi eventualmente indotti dall'ordine in contrasto con le disposizioni del CONTRATTO.

16.5 Fermo restando l'onere di proporre reclamo a termini del precedente comma, permane comunque in capo al FORNITORE l'onere di confermare il reclamo con proposizione di formale riserva, a norma del successivo Articolo 34.

16.6 Il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ha facoltà di rifiutare la fornitura di materiale che, a suo avviso, non corrisponda alla qualità richiesta, nonché la sostituzione ed il rifacimento di BENI che ritenga eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti o comunque non conformi a quanto prescritto dai DOCUMENTI CONTRATTUALI.

16.7 Nel caso in cui il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO rilevi un vizio di esecuzione o dei materiali che non imponga comunque la sostituzione ed il rifacimento di

alcuna parte della FORNITURA, potrà applicare in sede di liquidazione del corrispettivo un'adeguata riduzione dello stesso, salvo il diritto del FORNITORE di iscrivere tempestiva riserva ai sensi del successivo Articolo 34.

16.8 In caso di contestazioni, il FORNITORE ha facoltà di formulare tempestiva riserva ai sensi del successivo Articolo 34 e chiedere il risarcimento dei danni riportati ma non può - per nessun motivo - disattendere o ritardare l'adempimento delle prescrizioni ricevute; la mancata ottemperanza costituisce inadempimento grave al CONTRATTO e legittima il COMMITTENTE alla risoluzione dello stesso per colpa del FORNITORE ai sensi dell'Articolo 40.

16.9 Qualora, in assenza di ordine specifico del COMMITTENTE, il FORNITORE impieghi, senza preventiva ed espressa autorizzazione scritta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO, materiale di qualità migliore, di maggior costo o in maggiori quantità rispetto a quanto previsto in CONTRATTO o eseguisse lavorazioni più onerose rispetto a quelle previste nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, ciò non gli darà diritto ad alcun aumento del corrispettivo.

16.10 Resta ferma la facoltà di accettazione dei materiali da parte del COMMITTENTE ove presentassero caratteristiche comunque diverse da quelle definite nella documentazione tecnica.

Articolo 17

(Documentazione tecnica e tempi di presentazione)

17.1 Il FORNITORE dovrà a proprie cura e spese, predisporre e consegnare al COMMITTENTE per approvazione la documentazione di cui appresso entro i termini ivi specificati

A) Entro 90 giorni dalla firma del contratto:

- disegni di ingegneria costruttiva e di dettaglio completi di distinte dei singoli pezzi, quantità, dimensioni, pesi, ecc;
- disegni delle carpenterie d'interfaccia e dettagli costruttivi degli anelli di alloggiamento e trattenimento dello snodo;
- disegno di dettaglio posizionamento manifold che si innestano sul retro di ogni paratoia;
- Piano Controllo Qualità della produzione e della FORNITURA dettagliato in tutte le sue fasi, approvvigionamento, lavorazioni, procedimento di saldature, procedure di verniciatura, trattamenti dei materiali, modalità di esecuzione dei tests e controlli, metodi di controllo del lavoro;
- programma dei collaudi in Stabilimento di Produzione, raccolta dei certificati dei materiali e dei collaudi;
- procedura di controllo delle tolleranze;

- procedure di pressatura paratoie e linee d'aria compressa;
 - procedura di identificazione e rintracciabilità dei singoli materiali, saldature, etc;
 - documentazione certificazioni qualifiche saldatori, specifiche procedimenti di saldatura, qualifiche ispettori, etc.;
- B) Da fornirsi 10 giorni prima della data di consegna di ciascun gruppo di paratoie;
- fascicolo tecnico e certificazioni CE e RINA;
 - documentazione "as built" per tutto quanto fornito.
- C) Da fornirsi 45 giorni dopo la data di consegna di ciascun gruppo di paratoie:
- dossier di fine fabbricazione
- D) quant'altro previsto nei Documenti Contrattuali.

17.2 In caso di mancato rispetto anche di uno solo dei predetti termini si procederà, per ogni giorno di ritardo e per ogni singolo documento, all'applicazione di una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) . Il FORNITORE prende atto che l'applicazione delle penali non esclude il diritto per il COMMITTENTE al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito per il ritardo occorso.

Articolo 18

(Requisiti di qualità)

18.1 Le prestazioni oggetto di affidamento dovranno essere eseguite in regime di Assicurazione Qualità, in conformità a quanto indicato nelle norme serie UNI EN ISO 9001/2000 UNI EN ISO 9001/2008. In particolare, il FORNITORE è tenuto ad effettuare sui BENI costituenti la FORNITURA i controlli di qualità indicati nei DOCUMENTI CONTRATTUALI e nel proprio Piano Controllo Qualità approvato.

18.2 Il sistema di Assicurazione della Qualità e l'organizzazione logistica del FORNITORE dovranno rendere possibile l'applicazione di procedure e azioni che consentano la rintracciabilità "a pezzo" di ogni materiale e/o componente durante tutte le fasi realizzative.

18.3 Resta fermo tutto quanto richiesto in termini di qualità del prodotto negli atti di gara.

Articolo 19

(Qualità e provenienza dei materiali)

19.1 I materiali di base da impiegare per l'esecuzione della FORNITURA dovranno essere rispondenti ai requisiti indicati nei DOCUMENTI CONTRATTUALI.

Resta in ogni caso in capo al FORNITORE la responsabilità circa i materiali adoperati o forniti nell'esecuzione dei BENI oggetto del CONTRATTO, essendo il FORNITORE medesimo tenuto a controllare che la totalità di tali materiali corrisponda alle caratteristiche prescritte.

Il FORNITORE su richiesta del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e/o della DIREZIONE LAVORI o di loro incaricati dovrà in ogni momento comprovare che le caratteristiche e la qualità dei materiali forniti siano corrispondenti alle caratteristiche prescritte.

19.2 Prima che i materiali siano impiegati dal FORNITORE ai fini dell'esecuzione della FORNITURA, il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO potrà pretendere dal FORNITORE medesimo l'esecuzione di prove sperimentali sugli stessi materiali. Il FORNITORE è tenuto in tal caso a fornire mezzi e mano d'opera occorrenti e assumere a proprio carico ogni relativo onere ivi incluso quello correlato all'esecuzione di prove da parte degli Istituti autorizzati.

19.3 Resta fermo l'obbligo del FORNITORE di provvedere comunque alle prove, anche sperimentali e/o di laboratorio, richieste dal DIRETTORE DEI LAVORI.

In nessun caso l'attività di cui sopra darà diritto al FORNITORE di avanzare richieste di riconoscimenti economici ovvero di differimento dei termini di esecuzione della FORNITURA.

19.4 Qualora il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO rifiuti qualche fornitura di materiale perché ritenuta non corrispondente alle specifiche tecniche indicate nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, il FORNITORE dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti. I materiali rifiutati dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO dovranno essere immediatamente ripresi ed allontanati dai luoghi di consegna a cura e spese del FORNITORE medesimo.

Parimenti il dovere di sostituzione dei BENI incombe sul FORNITORE nell'ipotesi di mancata accettazione dei beni da parte del DIRETTORE DEI LAVORI e ciò anche nel caso in cui il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE abbia accettato i materiali.

Articolo 20

(Collaudi effettuati sui BENI prima della consegna)

20.1 Ove espressamente previsto nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, i collaudi e prove in genere da compiersi sui materiali componenti i BENI e sui BENI stessi prima della consegna dovranno essere eseguiti in presenza del RESPONSABILE DEL CONTRATTO o del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

Il FORNITORE dovrà comunicare al COMMITTENTE, solo ed esclusivamente a mezzo telegramma o fax con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo, la data esatta del collaudo e/o delle prove, se trattasi di collaudo preliminare o finale. Tutte le pratiche relative alle approvazioni e/o collaudi da parte di Enti Ufficiali per i materiali utilizzati dal FORNITORE saranno effettuati a cura e spese dello stesso. La relativa documentazione dovrà essere

inviata a mezzo raccomandata al COMMITTENTE.

Soltanto i BENI che avranno superato le prove di cui al presente articolo potranno essere consegnati.

20.2 Resta inteso che alle prove di cui al presente articolo potrà intervenire anche il DIRETTORE DEI LAVORI con obbligo per il FORNITORE di informarsi in ordine all'esito delle verifiche eseguite dallo stesso, e di adeguarsi alle conseguenti prescrizioni ed ordini che il DIRETTORE DEI LAVORI dovesse impartire.

20.3 Quando espressamente richiesto dai collaudatori tecnico-amministrativi e statici, il Fornitore dovrà predisporre ed eseguire con propri mezzi attrezzature e personale, tutte le prove e verifiche da questi richieste.

Articolo 21

(Imballi)

21.1 I BENI dovranno essere consegnati con protezioni predisposte a cura e spese del FORNITORE e dovranno essere idonee alle modalità di movimentazione, stoccaggio, trasporto e scarico. Le protezioni dovranno, altresì, consentire che i BENI possano essere conservati, senza subire danneggiamenti e/o deterioramenti in area scoperta ed in condizioni di ambiente marino.

21.2 Ogni Imballo dovrà includere le necessarie copie del packing list.

21.3 I prezzi contrattuali comprendono le spese per gli imballi.

21.4 Le procedure di imballaggio e spedizione sono più dettagliatamente descritte nei Documenti contrattuali.

Articolo 22

(Targa identificativa)

22.1 Su ogni paratoia dovrà essere installata in posizione visibile su un fasciame posteriore e superiore o in altra posizione approvata dalla Direzione dei Lavori una targa recante il codice identificativo della paratoia.

22.2 La targa dovrà esser in materiale resistente all'acqua e alla corrosione.

Indicativamente potrà essere costituita da lettere ricavate da lamiera EN 10025 S235JR sp 5 mm, saldate sul fasciame e verniciate in colore contrastante.

Articolo 23

(Spedizione ,Trasporto, Scarico e Posizionamento)

23.1 Non appena i BENI saranno pronti per la spedizione, il FORNITORE dovrà contattare il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, il quale disporrà per il ricevimento dei BENI stessi presso il CANTIERE.

23.2 Il FORNITORE deve curare, sotto la sua esclusiva responsabilità, l'imballaggio, l'approntamento al trasporto, il carico, il fardaggio, il trasporto con natante/nave, il derizzaggi, lo scarico, la movimentazione e il posizionamento su appositi supporti (taccate) predisposti dal COMMITTENTE al CANTIERE di destinazione.

23.3 Lo scarico, a valle delle operazioni di zavorramento che permettano il trasferimento continuo e sicuro, verso la banchina, avverrà con carrelloni gommati da parte del FORNITORE .

23.4 Il FORNITORE deve provvedere ad una adeguata assicurazione a copertura di tutti i rischi dovuti al trasporto.

23.5 Il FORNITORE, con l'accettazione del presente CONTRATTO espressamente dà conferma di conoscere che il passaggio del rischio dal FORNITORE al COMMITTENTE avverrà solamente dopo che il materiale sarà posizionato in sicurezza sopra gli appositi supporti (taccate) predisposti dal COMMITTENTE .

23.6 Il FORNITORE accetta espressamente che le consegne per caduna spedizione riguarderanno un massimo n° 4 paratoie con interasse come da specifiche tecniche tali da consentire lo scarico con carrelloni gommati.

23.7 I BENI consegnati dovranno essere corredati da documento di trasporto D.d.T. con destinatario il COMMITTENTE (nella cui causale dovrà essere precisato che trattasi di "vendita") e dai certificati in duplice copia in lingua italiana previsti nei DOCUMENTI CONTRATTUALI e dalle leggi applicabili.

Ogni "Documento di trasporto (DdT)" dovrà contenere gli elementi richiesti a termine di legge oltre a:

- dettagliare il contenuto di ogni singola spedizione (dimensioni, pesi netti e lordi);
- precisare, per ogni singola voce:
 - la completa descrizione dei BENI trasportati;
 - gli ITEM che identificano i BENI trasportati;
 - se la quantità consegnata è a saldo o in acconto;
 - riportare elenco e numero dei certificati consegnati;

Articolo 24

(Consegna dei BENI)

24.1 I BENI pronti per la spedizione saranno resi in CANTIERE, con oneri e rischi a carico del FORNITORE, secondo i termini di consegna, da intendersi in giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, indicati nel CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA.

Quantità fornitura	Termini di consegna dalla data di firma contratto
N° 3 Paratoie	a 270 gg
N° 3 Paratoie	a 360 gg
N° 3 Paratoie	a 440 gg
N° 3 Paratoie	a 520 gg
N° 3 Paratoie	a 600 gg
N° 3 Paratoie	a 680 gg
N° 4 Paratoie	a 760 gg

Resta inteso che i termini di consegna sopra indicati, devono intendersi adeguati a quelli eventualmente offerti dal FORNITORE in sede di gara, e indicati nel relativo crono programma allegato all'offerta;

pertanto i termini di consegna di cui al presente Articolo 24.1, devono intendersi sostitutivi da quelli risultanti dal crono programma allegato all'offerta del FORNITORE ed al presente CONTRATTO sub lettera G.

24.2 Ai fini del calcolo dei tempi e della conseguente applicazione della penale, i BENI si intendono forniti alla data in cui essi sono posizionati sopra gli appositi supporti predisposti dal COMMITTENTE presso il CANTIERE, completi di tutta la documentazione/certificazione richiesta, salvi gli effetti dell'eventuale esito negativo dei controlli e collaudi da effettuarsi ai fini dell'accettazione provvisoria della FORNITURA ai sensi dell'Articolo 26.

24.3 Le PARTI e per esse i rispettivi Rappresentanti, redigeranno in contraddittorio uno specifico verbale atto a testimoniare l'avvenuta consegna.

24.4 Se, in esito ai controlli ed alle verifiche di cui all'Articolo 15 del CONTRATTO, a insindacabile giudizio del COMMITTENTE, si accertasse o fosse prevedibile un ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini di consegna, il FORNITORE sarà tenuto ad adottare le opportune misure per accelerare il ritmo delle prestazioni, anche provvedendo ad aumenti del personale e/o ricorrendo a lavoro notturno o festivo, senza che questo possa legittimare la richiesta di alcun onere addizionale o possa costituire motivo di reclamo per il FORNITORE e fermo restando il pagamento delle penali per eventuali ritardi.

In qualsiasi modo si proceda ad una accelerazione delle prestazioni, le misure

adottate dal FORNITORE dovranno rispettare completamente le norme in materia di sicurezza e la qualità dei risultati attesi. In nessun caso, tali accelerazioni potranno giustificare un qualsiasi degrado delle prestazioni e della qualità dei BENI.

24.5 In ogni caso il FORNITORE si impegna a trattenere i BENI presso di se o presso terzi e di conservarli, in accordo alle procedure contrattuali, fino a quando venga dato il benestare per la spedizione, provvedendo ad adeguate assicurazioni a copertura di tutti i rischi relativi al magazzinaggio.

24.6 Il passaggio della proprietà dei BENI, diversamente dal passaggio di rischio di cui al presente art. 23, verrà documentata in contraddittorio con la sottoscrizione di apposito Verbale.

Articolo 25

(Penali da ritardata consegna)

25.1 Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna parziali indicati nel CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA o di quelli successivamente indicati dal COMMITTENTE, verrà applicata una penale pari allo 0,3% (zerovirgolatrepercento) dell'ammontare netto contrattuale relativo alla singola consegna ritardata.

Qualora il complesso delle penali maturate superino il 10% dell'importo contrattuale, sarà facoltà del COMMITTENTE risolvere il CONTRATTO per inadempimento ai sensi dell'Articolo 40.

L'avvenuta integrale ultimazione della FORNITURA in ogni sua parte anche accessoria e/o complementare deve essere riscontrata in contraddittorio con il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO che ne redigerà formale verbale.

25.2 Il FORNITORE prende atto che l'applicazione delle penali non esclude il diritto del COMMITTENTE al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito per il ritardo dei LAVORI. A tal fine il FORNITORE prende atto che gli eventuali danni, ulteriori rispetto a quelli ristorati mediante l'applicazione della penale, saranno connessi e conseguenti ai ritardi nella realizzazione delle opere per l'esecuzione delle quali i BENI sono acquistati dal COMMITTENTE, consistenti nella costruzione delle opere di regolazione delle maree alle tre bocche di porto (Sistema MOSE).

25.3 Resta espressamente convenuto che gli importi derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra potranno essere compensati da parte del COMMITTENTE con quanto dovuto al FORNITORE a qualsiasi titolo, e/o mediante escussione, in tutto o in parte, della CAUZIONE.

In tal caso, il FORNITORE è tenuto al reintegro della CAUZIONE entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il COMMITTENTE avrà facoltà di risolvere il CONTRATTO per

inadempimento del FORNITORE ai sensi dell' Articolo 40.

Articolo 26

(Accettazione provvisoria della FORNITURA)

26.1 L'accettazione provvisoria della FORNITURA avviene successivamente all'espletamento di tutti i controlli e verifiche sui BENI consegnati in conformità ai DOCUMENTI CONTRATTUALI ed alla normativa vigente; tale accettazione risulterà da appositi verbali di accettazione provvisoria redatti dal DIRETTORE DI CONTRATTO e approvati dal RESPONSABILE DI CONTRATTO e comunque dopo il montaggio da parte del COMMITTENTE della strumentazione, dell'elemento maschio del gruppo cerniera connettore.

L'accettazione provvisoria si intende tacitamente approvata se il VERBALE di accettazione non sia intervenuto trascorsi 90 gg dalla consegna dei BENI come risultante dai VERBALI redatti ai sensi dell'art. 24 comma 3.

26.2 In caso di esito negativo il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO indicherà al FORNITORE i motivi di tale esito negativo, invitandolo a provvedere al completamento della FORNITURA e/o alla soluzione delle problematiche emerse.

Il tempo che verrà impiegato dal FORNITORE al fine di provvedere al completamento della FORNITURA e/o alla risoluzione delle problematiche emerse in sede di accettazione andrà ad aggiungersi al tempo già impiegato per l'esecuzione della FORNITURA, ed eventualmente ai fini del calcolo della penale per ritardata consegna.

Articolo 27

(Accettazione definitiva della FORNITURA)

27.1 L'accettazione definitiva della fornitura avverrà con la installazione delle paratoie sui cassoni di soglia che costituirà il collaudo provvisorio dei BENI per quanto attiene alla qualità ed al loro corretto funzionamento.

27.2 Fino ad accettazione definitiva, e comunque non oltre 90 giorni dall'accettazione provvisoria espressa o tacita, il FORNITORE risponde di eventuali difetti non precedentemente rilevati che abbiano comportato detrazioni in sede di collaudo o ritardi del collaudo stesso.

27.3 Il collaudo assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i due successivi mesi.

Articolo 28

(Responsabilità e garanzie del FORNITORE)

28.1 Il FORNITORE assume la completa responsabilità, ad ogni effetto di legge civile e penale, dell'esecuzione del CONTRATTO quale unico responsabile delle prestazioni affidate, dei luoghi detenuti, dei materiali, dei mezzi e degli attrezzi all'uopo apprestati, sia direttamente che indirettamente, e di qualsiasi attività posta in essere in dipendenza del CONTRATTO. La presenza ed i controlli da parte del personale del COMMITTENTE o dei soggetti dal medesimo incaricati e/o autorizzati, non limita né riduce la piena ed esclusiva responsabilità del FORNITORE.

28.2 Il FORNITORE è responsabile in ordine alla realizzazione dei BENI ed alla loro rispondenza alle condizioni di efficienza, sicurezza e conformità a regolamenti, autorizzazioni ed alle normative vigenti. Resta, comunque, inteso che il FORNITORE è tenuto ad effettuare i necessari interventi, sebbene non previsti nei progetti, a propria cura e spese, per adeguare i BENI alle suddette condizioni di efficienza, sicurezza e conformità nel caso vengano riscontrate manchevolezze, rispetto a quanto prescritto, in qualsiasi momento sino all'accettazione definitiva della fornitura.

28.3 Il FORNITORE assume altresì piena e integrale responsabilità per la garanzia di cui agli artt. 1490 e seguenti del codice civile.

28.4 Il FORNITORE dovrà garantire i BENI esenti da vizi di materiali e da difetti di costruzione per il periodo intercorrente risultante dai VERBALI di ACCETTAZIONE PROVVISORIA e quello di ACCETTAZIONE DEFINITIVA di ogni singola paratoia, ad esclusione della verniciatura ed altri trattamenti delle superfici la cui garanzia è estesa come da offerta per anni

28.5 In deroga all'art. 1495 del codice civile, il COMMITTENTE decade dal diritto della garanzia, se non denuncia i vizi al FORNITORE entro 6 mesi dalla scoperta, e l'azione si prescrive decorsi 36 mesi dalla data di installazione sui cassoni di soglia di ogni singola paratoia, nell'ambito della costruzione della barriera mobile della Bocca di Lido - San Nicolò, nell'ambito del sistema "MOSE".

28.6 Fermo restando il diritto del COMMITTENTE all'eventuale risarcimento del danno, durante il periodo di garanzia il FORNITORE sarà tenuto a sostituire e/o riparare, a propria cura, spese e nel minor tempo possibile, l'insieme o le parti dei BENI che, per qualsiasi motivo non imputabile al COMMITTENTE, risultassero difettose, non funzionanti e comunque non rispondenti ai requisiti richiesti. Il FORNITORE dovrà garantire quanto sostituito e/o riparato per un ulteriore periodo di ventiquattro mesi in accordo al termine di cui sopra.

28.7 In ogni caso la mancata tempestiva esecuzione da parte del FORNITORE di eventuali sostituzioni e/o riparazioni, ricadenti nel termine di garanzia menzionato, darà diritto al COMMITTENTE di effettuarli per proprio conto addebitando le relative spese nonché ogni

danno diretto e/o indiretto conseguente al FORNITORE.

28.8 Con riferimento, pertanto, ai vizi, alle difformità ed ai gravi difetti insorti dopo l'accettazione provvisoria e prima dell'accettazione definitiva della FORNITURA, il FORNITORE non sarà ritenuto responsabile soltanto nel caso in cui provi che il vizio, la difformità o il grave difetto derivino da cattiva conservazione e/o utilizzazione e/o movimentazione da parte del COMMITTENTE.

28.9 Rimane comunque ferma la responsabilità del FORNITORE per reati che siano derivati dall'esecuzione della FORNITURA viziata ovvero dall'esecuzione secondo istruzioni e/o disposizioni errate, nonché la responsabilità civile per danni arrecati a terzi nella esecuzione.

Articolo 29

(Cauzione)

29.1 La cauzione definitiva nella misura del [%] % (determinata ai sensi del comma 1 dell'Art. 113 e dell'art. 75 comma 7 del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.e ii. dell'importo contrattuale, pari, quindi, ad € [•] è stata prestata dal FORNITORE mediante [•].

29.2 Si conviene espressamente che la CAUZIONE è prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti dal FORNITORE con la sottoscrizione del CONTRATTO e copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti dal FORNITORE con la sottoscrizione del CONTRATTO.

29.3 L'importo della CAUZIONE dovrà essere successivamente adeguato in rapporto all'eventuale variare dell'Importo Contrattuale.

29.4 La CAUZIONE così prestata copre gli oneri che il COMMITTENTE dovesse sostenere per il mancato od inesatto adempimento, da parte del FORNITORE, delle obbligazioni previste in CONTRATTO, ed è prestata altresì a garanzia del rimborso delle seguenti somme:

- a) maggiori somme pagate dal COMMITTENTE rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
- b) maggiori somme pagate dal COMMITTENTE per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del CONTRATTO disposta in danno del FORNITORE o di verificarsi della condizione risolutiva espressa di cui all'Articolo 40;
- c) eventuali somme pagate dal COMMITTENTE e per quanto dovuto dal FORNITORE per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;
- d) eventuali somme pagate dal COMMITTENTE e non dovute al FORNITORE per effetto delle responsabilità di cui agli artt. 1490 e seguenti del codice civile, ed in genere

da qualsiasi responsabilità che possa risalire al COMMITTENTE anche verso terzi per i BENI;

- e) eventuali oneri sostenuti dal COMMITTENTE per la risoluzione di non Conformità rilevate dalla DIREZIONE LAVORI sui BENI;
- f) qualsiasi ulteriore ragione di credito che il COMMITTENTE vanti o ritenga di vantare nei confronti del FORNITORE.

29.5 Il FORNITORE è obbligato a reintegrare l'importo della CAUZIONE di cui il COMMITTENTE si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del CONTRATTO entro 8 giorni dal ricevimento dalla richiesta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO.

La mancata integrazione della CAUZIONE comporterà la facoltà del COMMITTENTE di dichiarare la risoluzione di diritto del medesimo CONTRATTO, oppure, in alternativa, la facoltà del COMMITTENTE di trattenere i primi crediti maturati dal FORNITORE sino alla concorrenza dell'importo della CAUZIONE da ricostituire, in tale ultimo caso l'importo trattenuto verrà restituito dopo la presentazione della fideiussione. In caso di risoluzione del CONTRATTO per mancata reintegrazione della CAUZIONE di cui al presente articolo, il FORNITORE sarà obbligato a risarcire al COMMITTENTE tutti gli oneri e i danni che lo stesso dovesse subire per l'esecuzione in proprio o tramite terzi delle prestazioni oggetto di affidamento e per ogni altra conseguenza derivante dall'inadempienza del FORNITORE.

29.6 L'eventuale escussione della fideiussione non pregiudica il diritto del COMMITTENTE di richiedere ed ottenere il risarcimento del maggior danno.

29.7 La CAUZIONE sarà svincolata, con le modalità di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.ii., progressivamente ai valori economici riferibili ai VERBALI DI ACCETTAZIONE PROVVISORIA ed il residuo all'emissione del certificato di collaudo positivo relativo alla barriera mobile della Bocca di Lido – San Nicolò, nell'ambito del sistema "MOSE".

29.8 (Disposizione valida, solo nell'ipotesi in cui il FORNITORE abbia offerto, in sede di gara, l'incremento della validità temporale della garanzia tecnica sui prodotti verniciati)

Il FORNITORE, in adempimento agli obblighi assunti in sede di gara, e, precisamente nella offerta tecnica ivi presentata ed allegata al presente CONTRATTO, dimette la polizza Pari al 10% (Diecipercento) del valore del CONTRATTO e quindi pari ad euro..... rilasciata da..... con decorrenza dalla data di Accettazione Definitiva dell'ultima paratoia di cui al crono programma di fornitura, come eventualmente rimodulato dal FORNITORE in sede di offerta, fino al..... (Termine di scadenza garanzia prestata in aumento).

In ogni caso lo svincolo della fideiussione oggetto del presente articolo non comporta il venir meno delle responsabilità del FORNITORE ai sensi di legge e di CONTRATTO per eventuali vizi e difetti dei BENI.

Articolo 30
(Danni a terzi)

30.1 Sono a carico del FORNITORE tutte le misure e tutti gli adempimenti occorrenti per evitare il verificarsi di danni ai BENI, all'ambiente, alle persone ed alle cose e a tutti i terzi, ivi compreso il COMMITTENTE nella esecuzione del CONTRATTO.

30.2 Il FORNITORE è, pertanto, responsabile di tutti i danni che i BENI dovessero subire in conseguenza dei propri comportamenti o inadempimenti, nonché di ogni danno, di qualsiasi natura, che possa derivare a persone e/o cose durante l'esecuzione della FORNITURA; il FORNITORE terrà, quindi, indenne il COMMITTENTE - nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve - da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni causalmente riconducibili all'attività del FORNITORE medesimo, ivi incluse spese legali e di giudizio.

30.3 Il FORNITORE deve pertanto adottare, durante l'esecuzione della FORNITURA, tutte le precauzioni e predisposizioni richieste dalla legislazione vigente o comunque necessarie, secondo valutazioni di prudenza, diligenza e perizia, a evitare danni a persone e cose.

30.4 Il COMMITTENTE, nei limiti in cui risponde a terzi anche dell'operato del FORNITORE, ha azione di regresso nei suoi confronti per ogni fatto ad esso imputabile.

30.5 Il FORNITORE, nel caso di responsabilità ai sensi del presente articolo, sarà obbligato a provvedere con immediatezza ad effettuare i dovuti ripristini e/o a risarcire il danno; in difetto, i necessari interventi saranno realizzati dal COMMITTENTE in danno del FORNITORE, anche rivalendosi sulle somme ritenute dal COMMITTENTE a qualsiasi titolo, su pagamenti ancora da effettuare nei confronti del FORNITORE nonché mediante escussione della CAUZIONE.

30.6 Qualora i terzi, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della esecuzione della FORNITURA oggetto del CONTRATTO dovessero convenire in giudizio il COMMITTENTE, il FORNITORE è tenuto a costituirsi in giudizio a semplice richiesta dell'COMMITTENTE stesso, anche in corso di istruttoria, dietro invito rivoltagli mediante lettera raccomandata ed anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 del codice di procedura civile, per assumere su di sé la lite e mantenere indenne il COMMITTENTE dalle pretese dei terzi.

30.7 Nel caso di eventuale condanna solidale al risarcimento dei danni, il FORNITORE dovrà

provvedere direttamente al pagamento di tutto quanto dovuto ai terzi danneggiati onde evitare azioni esecutive in danno del COMMITTENTE. Il FORNITORE, qualora, per qualsiasi motivo, non abbia partecipato al giudizio, benché invitato, si impegna ad accettare come senz'altro valide nei sui confronti le sentenze eventualmente rese nel giudizio, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando ad ogni eccezione o reclamo, e pertanto si impegna a mantenere indenne il COMMITTENTE di ogni e qualsiasi somma quest'ultimo dovesse essere condannato a pagare, ivi comprese le spese di lite.

Articolo 31

(Subcontratti)

31.1 É assolutamente vietato al FORNITORE, sotto pena di immediata risoluzione del CONTRATTO per colpa e risarcimento di ogni danno e spesa al COMMITTENTE, di affidare a terzi, attraverso subcontratti anche parziali, l'esecuzione della FORNITURA, a meno che non intervenga preventivamente, da parte del COMMITTENTE, una specifica autorizzazione scritta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO.

31.2 I subappalti saranno soggetti alle disposizioni dell'articolo 118 del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.e ii. ed alle prescrizioni di cui al disciplinare di gara.

31.3 Il FORNITORE a seguito di specifica autorizzazione scritta del COMMITTENTE, potrà affidare in subcontratto a terzi l'esecuzione di parte della fornitura, nei limiti della quota prevista dal bando di gara e alle condizioni previste dall'art. 118 del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.ii., ed i contratti di subaffidamento dovranno contenere obbligatoriamente:

- a) Apposita clausola sospensiva dell'efficacia fino all'ottenimento dell'autorizzazione del COMMITTENTE;
- b) Apposita clausola risolutiva espressa per il caso di eventuale revoca dell'autorizzazione concessa dal COMMITTENTE;
- c) Evidenziazione dei prezzi unitari praticati dal FORNITORE al subfornitore;
- d) Evidenziazione degli oneri della sicurezza, i quali non potranno essere assoggettati a ribasso alcuno.

31.4 L'autorizzazione del COMMITTENTE non riduce la piena e complessiva responsabilità del FORNITORE per le obbligazioni assunte con il CONTRATTO, rimanendo quest'ultimo unico e solo responsabile nei confronti del COMMITTENTE, che è estraneo sia a qualsiasi pretesa dei subcontrattisti sia a qualsiasi danno o molestia che dovesse derivare a terzi dall'esecuzione degli interventi subaffidati. Il FORNITORE espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne il COMMITTENTE da ogni pretesa e azione eventualmente

avanzata dai subcontrattisti e/o da terzi.

31.5 Se, in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del CONTRATTO, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, ovvero qualora il COMMITTENTE accerti a suo insindacabile giudizio l'inadeguatezza delle prestazioni rese dai subsubcontrattisti, l'autorizzazione concessa potrà essere revocata con effetto immediato e il FORNITORE sarà tenuto a far valere la clausola risolutiva espressa di cui al terzo comma lettera b) del presente articolo o comunque a procedere alla risoluzione dei subcontratti, ferma restando la totale estraneità del COMMITTENTE da ogni pretesa e azione dei subfornitori.

Il venir meno di tale/i subaffidamenti non darà alcun diritto al FORNITORE di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per la consegna dei BENI.

31.6 Le autorizzazioni verranno rilasciate dal RESPONSABILE DEL CONTRATTO su richiesta scritta del FORNITORE, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la consegna dei BENI ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi.

Ai fini dell'espletamento dell'istruttoria suddetta, i cui termini decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia debitamente autenticata, di cui in appresso, il FORNITORE dovrà produrre quanto segue:

- a) Certificato CCIAA corredato di idonea dicitura antimafia ai sensi del D.P.R. 252/98, riferita ai soggetti indicati dall'art. 2 comma 3 del medesimo D.P.R. 252/98;
- b) Dichiarazione del subfornitore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Leg.vo 163/2006;
- c) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 in vigore, intestata al subfornitore e rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee;
- d) quant'altro richiesto dal RESPONSABILE DEL CONTRATTO entro i 15 giorni successivi all'inoltro della documentazione di cui ai precedenti punti a) e b).

Costituisce parte delle prestazioni di contratto anche il trasporto dei BENI al CANTIERE e quindi il suo subaffidamento è soggetto alle disposizioni del presente articolo.

La violazione del divieto di subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione in danno del CONTRATTO ai sensi dell'Articolo 40 e comunque comporta per il FORNITORE l'onere di tenere indenne il COMMITTENTE da qualsiasi effetto pregiudizievole degli atti stipulati in violazione dei divieti medesimi.

Articolo 32

(Divieto di cessione del CONTRATTO, Divieto di stipulazione di patti di riservato dominio, Divieto di cessione del Credito)

32.1 E' fatto divieto al FORNITORE, a pena di risoluzione, di cedere il CONTRATTO a terzi.

32.2 Il FORNITORE non potrà stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali siano inserite clausole di riservato dominio del materiale fornito fino ad avvenuto pagamento della fornitura. La stipula di simili contratti, così come la violazione del divieto di cui al precedente comma, sarà motivo di risoluzione del CONTRATTO ai sensi dell'Articolo 40 e legittimerà il COMMITTENTE a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata proprietà gli importi ad esse dovuti dal FORNITORE, decurtando i corrispondenti importi dalle somme a qualunque titolo dovute al FORNITORE medesimo.

32.3 E' fatto divieto al FORNITORE, ai sensi dell'art. 1260 comma 2 c.c., sotto qualsiasi forma, di cedere i crediti derivanti dal CONTRATTO, in favore di terzi, salvo che a favore di Istituti di Credito, secondo le previsioni di cui all'art. 115 del D.P.R. 554/1999.

Resta fermo che la cessione sarà pro-solvendo, potendo il COMMITTENTE opporre tutte le eccezioni opponibili al FORNITORE.

Articolo 33

(Antimafia - Variazioni Compagine Societaria)

33.1 E' in facoltà del COMMITTENTE di avviare, in ogni tempo, le verifiche come previste dal D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii, in merito al mantenimento della idoneità del FORNITORE all'esecuzione della FORNITURA, come attestata nelle premesse lettera f).

33.2 Nel caso le verifiche di cui all'Art. 91 del D.Lgs 159/2011 determinassero il venir meno della suddetta idoneità, il CONTRATTO si intenderà risolto ai sensi dell'art. 40 lett. a) del presente CONTRATTO.

33.3 In ogni caso il FORNITORE sarà tenuto a fornire al RESPONSABILE DEL CONTRATTO tutta la documentazione dal medesimo eventualmente richiesta nonché a consentire al RESPONSABILE DEL CONTRATTO e/o alla DIREZIONE LAVORI l'effettuazione di verifiche e/o ispezioni.

Il FORNITORE si impegna a produrre, in ogni momento, a richiesta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO ogni elemento utile per consentire al COMMITTENTE di esercitare e rinnovare le verifiche previste dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni.

33.4 Il Fornitore si obbliga, pena la risoluzione del CONTRATTO, ad adempiere a quanto previsto dal D.P.C.M. n. 187/1991 ed in particolare ad effettuare completa e tempestiva comunicazione al COMMITTENTE circa eventuali modifiche ai dati già comunicati.

Articolo 34

(Riserve del FORNITORE)

34.1 Il FORNITORE è tenuto a pena di decadenza a formulare al COMMITTENTE, mediante lettera raccomandata A.R. ed entro e non oltre 8 giorni naturali e consecutivi dal verificarsi del fatto che ne costituisce la causa, ogni contestazione e/o richiesta di maggiori termini, corrispettivi, oneri o danni, indicando con precisione le ragioni della contestazione e/o della richiesta, nonché l'esatto ammontare della richiesta, dettagliando con precisione i criteri per la sua determinazione ed i relativi calcoli e fornendo a richiesta del COMMITTENTE gli opportuni documenti giustificativi.

Ove la causa della richiesta sia da ravvisare in fatti continuativi, il predetto termine di decadenza decorrerà dalla data della prima manifestazione del fatto continuativo stesso, salva la facoltà di quantificare i maggiori oneri al momento della cessazione dei fatti continuativi.

34.2 Eventuali contestazioni e/o richieste formulate con modalità diverse ovvero al di fuori dei limiti di tempo indicati nel presente articolo saranno inammissibili ed il FORNITORE decadrà dal diritto di far valere le relative pretese in qualsiasi sede.

34.3 La formulazione delle riserve non costituisce atto di messa in mora nei confronti del COMMITTENTE, nè costituisce titolo per sospendere o ritardare la regolare esecuzione della FORNITURA.

Articolo 35

(Risoluzione delle controversie, Foro esclusivo)

35.1 Nessuna procedura contenziosa potrà essere avviata dal FORNITORE, a pena di improcedibilità, in relazione ad eventi che non siano stati oggetto di tempestiva riserva, nei modi di cui all'Articolo 34.

35.2 In ogni caso, ai sensi dell'articolo 240bis del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., in sede giudiziale non potranno essere proposte domande per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve.

35.3 Fermo quanto sopra, ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in dipendenza e conseguenza del CONTRATTO, ivi comprese le controversie attinenti alla sua validità ed efficacia, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Venezia, con esclusione di qualsivoglia ulteriore Foro concorrente.

Articolo 36

(Normativa di riferimento)

36.1 Il CONTRATTO è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e

ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", dalle altre norme vigenti in quanto applicabili al rapporto, nonché dalla documentazione di gara.

Articolo 37

(Osservanza di leggi, regolamenti e norme)

37.1 Il FORNITORE, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative nazionali e comunitarie come pure deve osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia di progettazione, subaffidamenti ed esecuzione della FORNITURA e di accettazione della stessa, nonché in materia di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro ed infine le norme fiscali ed ogni e qualsiasi prescrizione possa comunque interessare il CONTRATTO e la sua esecuzione.

Articolo 38

(Legge applicabile – Lingua ufficiale)

38.1 Al CONTRATTO è applicabile la legge italiana; tutte le comunicazioni dovranno essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.

Articolo 39

(Recesso del COMMITTENTE)

39.1 Il COMMITTENTE, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di addurre alcuna motivazione, ha la facoltà di recedere dal CONTRATTO in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del CONTRATTO stesso.

Il recesso ha effetto dal 15° (quindicesimo) giorno successivo alla ricezione da parte del FORNITORE della raccomandata A.R. con la quale il COMMITTENTE comunica la volontà di recedere dal CONTRATTO.

39.2 Al FORNITORE, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti, esclusivamente:

- a) il pagamento dei BENI consegnati e provvisoriamente accettati o accettabili al momento del recesso;
- b) il pagamento dei BENI eventualmente già prodotti alla data del recesso e non ancora consegnati, per come risultanti da apposito verbale di constatazione che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO avrà cura di redigere a tal fine, a condizione ovviamente che essi rispettino le condizioni per essere provvisoriamente accettati dal COMMITTENTE.

Al FORNITORE verrà altresì proposto un indennizzo forfetario nella misura del 5% dell'importo delle prestazioni non eseguite eccedente il limite del 75% dell'importo contrattuale

originario.

Articolo 40
(Risoluzione del CONTRATTO)

40.1 Fatto salvo quanto previsto in materia di risoluzione e/o termine in altre disposizioni del CONTRATTO e della normativa vigente, il COMMITTENTE ha facoltà di dichiarare risolto il CONTRATTO per colpa del FORNITORE ai sensi dell'art. 1456 c.c. anche nei casi seguenti:

- a) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia in relazione all'esito delle verifiche di cui all'art. 91 D.Lgs. n.159/2011.
- b) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di subaffidamento (Articolo 31), cessione di CONTRATTO stipulazione di patti di riservato dominio e cessione di credito (Articolo 32) e sicurezza dei lavoratori (Articolo 9).
- c) inadempimento nei pagamenti dei salari e stipendi alla manodopera ed ai dipendenti in genere, inadempimento nei pagamenti dei relativi contributi di legge e, in genere, violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti, accertata dal COMMITTENTE con qualsiasi mezzo.
- d) deliberato rifiuto o ritardo del FORNITORE nell'adempimento del CONTRATTO.
- e) quando il ritardo rispetto al tempo di esecuzione della FORNITURA abbia comportato l'applicazione di penali ai sensi dell' Articolo 25 pari al 10% del valore complessivo del CONTRATTO.
- f) in presenza di vizi di esecuzione della FORNITURA quando:
 1. il COMMITTENTE riscontrasse il continuo o persistente esito negativo delle prove eseguite sui BENI;
 2. le certificazioni esibite o prodotte dal FORNITORE, ai fini dell'aggiudicazione del CONTRATTO e della sua esecuzione, risultassero, in qualsiasi momento, irregolari;
 3. il vizio accertato sia grave e tale da non poter essere tempestivamente sanato nei tempi contrattuali;
 4. il FORNITORE non abbia ottemperato alla richiesta di presentazione di un piano di recupero dei vizi di esecuzione, ovvero abbia presentato un piano inidoneo, ovvero si sia reso inadempiente rispetto al piano accettato dal COMMITTENTE.
- g) nel caso di grave inadempimento o inosservanza degli obblighi o delle condizioni stabilite nel CONTRATTO, da cui possa risultare, ad insindacabile giudizio del COMMITTENTE, compromessa l'esecuzione delle prestazioni secondo le più elevate

regole dell'arte.

- h) in ogni altro caso di grave inadempienza alle prescrizioni contrattuali, progettuali, normative ed alle buone regole dell'arte.
- i) quando il fornitore violi il D.L. 231/2001.
- j) in ogni altro caso previsto dal contratto.

40.2 Nelle ipotesi di inadempimento sopra elencate, il RESPONSABILE DEL CONTRATTO, previa eventuale acquisizione delle informazioni utili da parte del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, provvederà a contestare al FORNITORE gli addebiti e potrà assegnare al medesimo un termine per porre rimedio all'inadempimento in cui esso sia incorso, laddove l'inadempimento sia ritenuto, a sua esclusiva discrezione, suscettibile di rimedio.

40.3 Il FORNITORE dovrà comunque fornire al RESPONSABILE DEL CONTRATTO entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione le proprie giustificazioni. Ove il FORNITORE non rimedi all'inadempimento nel termine ad esso eventualmente assegnato ovvero non fornisca le giustificazioni richieste ovvero, ad insindacabile giudizio del COMMITTENTE, le medesime non siano ritenute soddisfacenti, il COMMITTENTE potrà disporre la risoluzione del CONTRATTO. Il COMMITTENTE, a suo insindacabile giudizio, potrà tenere conto delle giustificazioni presentate anche per valutare se estendere il termine per rimediare l'inadempimento.

40.4 Il CONTRATTO si intende soggetto alla condizione risolutiva espressa per l'ipotesi di fallimento del FORNITORE o sua sottoposizione a qualunque procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di amministrazione straordinaria, ovvero avvio di un procedimento per la sottoposizione ad una procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di amministrazione straordinaria, morte del titolare, se ditta individuale.

40.5 Il CONTRATTO dovrà considerarsi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, in tutti i casi in cui le transazioni di cui all'art. 9 siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa.

40.6 In caso di risoluzione del CONTRATTO o di verificarsi della condizione risolutiva espressa di cui al presente articolo il FORNITORE ha diritto esclusivamente:

- a) al pagamento dei BENI consegnati al momento del recesso;
- b) al pagamento dei BENI eventualmente già prodotti alla data del recesso e non ancora consegnati, per come risultanti da apposito verbale di constatazione che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO avrà cura di redigere a tal fine, a

condizione ovviamente che essi rispettino le condizioni per essere accettati dal COMMITTENTE.

40.7 In ogni caso di risoluzione a termini del presente articolo, il COMMITTENTE applicherà al FORNITORE una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno, mediante la trattenuta sugli eventuali debiti del COMMITTENTE sussistenti all'atto della risoluzione nei confronti del FORNITORE e, ove necessario, anche mediante l'escussione della CAUZIONE fino alla concorrenza dell'importo della predetta penale.

Articolo 41

(Esecuzione in danno)

41.1 Qualora il FORNITORE ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del CONTRATTO secondo le modalità ed entro i termini contrattualmente previsti, il COMMITTENTE potrà, direttamente o tramite altra impresa, effettuare l'esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dal FORNITORE stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al COMMITTENTE.

41.2 Per la rifusione dei costi sostenuti, il COMMITTENTE avrà facoltà di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti del FORNITORE ovvero, in mancanza, sulla CAUZIONE.

Articolo 42

(Proprietà industriale e commerciale. Brevetti)

42.1 Il FORNITORE garantisce in ogni tempo il COMMITTENTE, manlevandolo da ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze (ivi compresi quelli connessi all'utilizzazione dei sistemi informatici), disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti i manufatti, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell'esecuzione di quanto forma oggetto del CONTRATTO.

42.2 Il COMMITTENTE resta estraneo ai rapporti tra il FORNITORE ed i titolari dei brevetti ed alle eventuali controversie tra di loro.

Articolo 43

(Domicilio delle PARTI)

43.1 Il domicilio legale delle PARTI, come riportato nell'epigrafe del CONTRATTO, potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.

43.2 Le comunicazioni del COMMITTENTE si intendono conosciute dal FORNITORE al momento del loro ricevimento da parte del RESPONSABILE DEL FORNITORE ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale del FORNITORE.

L'indirizzo e-mail del FORNITORE è [•] .

43.3 La lingua ufficiale del CONTRATTO tra il COMMITTENTE e il FORNITORE è l'italiano, tutte le

comunicazioni dovranno, pertanto, essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.

Articolo 44

(Obblighi di riservatezza e *privacy*)

44.1 Il FORNITORE si obbliga a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del CONTRATTO, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal COMMITTENTE o di cui il FORNITORE venisse comunque a conoscenza in occasione dell'esecuzione della FORNITURA.

Tali obblighi investono inoltre il contenuto degli archivi elettronici del COMMITTENTE nonché le relative procedure di accesso.

44.2 L'obbligo di segretezza sarà per il FORNITORE vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del CONTRATTO e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantochè le informazioni delle quali il FORNITORE è venuto a conoscenza non siano di dominio pubblico.

44.3 Il FORNITORE è responsabile nei confronti del COMMITTENTE per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, dei propri affidatari e degli ausiliari e dipendenti di quest'ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, il FORNITORE è tenuto a risarcire al COMMITTENTE tutti i danni che ad esso dovessero derivare.

44.4 E' fatto divieto al FORNITORE di fare (o di autorizzare che terzi facciano) pubblicazioni sulla FORNITURA che il FORNITORE medesimo deve eseguire o avrà compiuto.

44.5 Il FORNITORE si impegna a che gli eventuali subfornitori aderiscano agli esposti principi di riservatezza e a risponderne in via solidasse con gli questi, nel caso li violassero.

44.6 E' pure fatto divieto al FORNITORE sia di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al COMMITTENTE senza prima aver ottenuto il benestare scritto del COMMITTENTE stesso, sia di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del COMMITTENTE medesimo, tranne che per le necessità derivanti dall'esecuzione delle prestazioni assunte.

44.7 E' in facoltà del COMMITTENTE verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione da parte del COMMITTENTE.

Articolo 45

(Informativa per il trattamento dei dati di CONTRATTO)

45.1 Ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 s.m.i. (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al

trattamento dei dati personali, le PARTI si danno reciproco atto che i loro dati personali (Sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e Partita I.V.A.) verranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali.

45.2 Le PARTI si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall'art. 7 del suddetto decreto.

45.3 Resta espressamente inteso che le PARTI dichiarano di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari delle banche dati di rilievo ai fini del CONTRATTO sono:

per il COMMITTENTE: [•];

per il FORNITORE: [•] .

Articolo 46

(Invalidità parziale)

46.1 L'invalidità di una o più clausole contenute nel CONTRATTO non comporterà invalidità delle altre previsioni contrattuali. Nell'eventualità in cui una o più di tali clausole, sia dichiarata invalida da una decisione, decreto o sentenza definitiva, ovvero in forza di legge sopravvenuta, il CONTRATTO sarà interpretato come se tale clausola o punto invalido non vi fosse stato inserito.

Articolo 47

(Partecipazione Fattiva)

47.1 Il FORNITORE si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dello stesso, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nell'espletamento della FORNITURA. L'inadempimento da parte del FORNITORE, in tutto o in parte, alle obbligazioni del presente Articolo, costituisce motivo di risoluzione del CONTRATTO.

Articolo 48

(Modifiche)

48.1 Qualsiasi modifica al CONTRATTO e suoi Allegati non sarà valida nè vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalle PARTI.

Articolo 49

(Adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3, Legge 13 agosto 2010, n.

136)

42.1 Fermo quanto previsto in merito dall'art. 5, comma 14 e dall'art. 40, comma 5 del presente CONTRATTO, il FORNITORE si impegna nei confronti del COMMITTENTE e del CVN a porre in essere tutte le attività e procedure necessarie al pieno rispetto delle prescrizioni, di cui all'Art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti dei subfornitori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente FORNITURA.

Articolo 50

(Spese e regime fiscale del CONTRATTO)

49.1 Il FORNITORE dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di registrazione e di bollo del CONTRATTO, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi, nonché delle spese di bollo e registro degli atti di contabilità di tutti i documenti relativi alla gestione del CONTRATTO.

49.2 Il CONTRATTO, redatto in duplice originale, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli Artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico del FORNITORE. Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa dal COMMITTENTE apposita fattura, il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante al COMMITTENTE.

Venezia, lì

IL COMMITTENTE

IL FORNITORE

Il FORNITORE dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del CONTRATTO: Articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49.

Venezia, lì

IL FORNITORE

ALLEGATI:

A) DOCUMENTAZIONE TECNICA:

- Allegato sub a1): PROGETTO ESECUTIVO e Documenti Integrativi composto dagli elaborati elencati nella Specifica Tecnica di Fornitura elaborato OP 5112-IN0000-S004;

- Allegato sub a2): SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA, elaborato OP5112-IN0000-S004 e relativi allegati;
- B) CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA: documento OP5112-AP0000-G001;
- C) Certificato della Camera di Commercio attestante i poteri di chi sottoscrive per conto del fornitore o di chi ha rilasciato procura speciale a sottoscrivere il presente atto;
- D) cauzione;
- E) mandato collettivo di rappresentanza o atto sostitutivo di consorzio **(eventuale)**
- F) Procura speciale con la quale sono stati conferiti i poteri al sottoscrittore del presente Atto in nome del FORNITORE **(eventuale)**;
- G) OFFERTA DI GARA PRESENTATA DAL FORNITORE
- H) Fidejussione per incremento garanzia tecnica sui prodotti verniciati **(eventuale)**;